TORNATA DEL 26 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Omoggi — Seguilo della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sammo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato culta Chiena - Proposta di chiusura firmaia da 9 Senatori - Obiezioni del Senatore Siotlo Pintor - La chiusura della discussione generale è ap-Provata — Reassunto del Relatore — Parole del Senature Mameli per un fatto personale — Ordine del giarno del Senatore Arrivahene, combattuto dal Senature Porgi - Ilitiro, con riservo, dell'ordine del giorno - Pro-Posta del Senatore Siorto Pintor di soppressione dell'articolo 1, cui risponde il Senatore Conforti - Approvazi me dell'art. 1 - Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di trasposizione dell'articolo 2, approvata - O servazioni del Presidente del Cons glio sull'articolo 3, cui rispondono il Relatore e il Senatore Chiesi - Propostu di sotto emendamento del Senatore Scotto Pintor - Appunti del Senatore Villamarina - Ap-Prevazione della prima parte dell'art. 3 - Proposta del Presidente del Consiglio d'emendamento al capoverso dell'articolo 3, op agnuto dall Ufacio Centrale e dai Senatori Conforti, Errante. Paggi e Alfieri - Acvertenze del Senatore De Luca - Parole dei Senatori Vigliani, De Foresta e Sciatora sull'ordine della votazione -Appunti ed istanza del Senutore Lauxi — Avvertenze dei Senatori Gullotti, Vigliani e Lusio sull'ordine della votazione - Considerazioni del Senatore Menabrea, cui risponde il Presidente del Consiglio - Protesta del Senatore Menabred, e reptica del Presidente del Consiglio per un fatto personale - Approvasione del capoverno dell'art. 3 emendato dall'Ufficio Centrole e sub-emendato dal Presidente del Consiglio - Emendamento del Senatore Stotto Pintar, comprendente gli articoli 4 e 5, non appoggiuto - Approvazione dell'articolo 4 — Emendamento dell'Ufficio Gentrale all'articolo 5 accettuto dal Ministero, oppugnato dal Senatore Siotto-Pintor — Approvasione dell'articolo 5 emendato dull'Efficio Central: — Islanza del Senatore Menabrea, e dichiaruzione del Ministro d'Istruzione Pubblica - Osservazione del Ministro Guardasigilli sull'emendamento proposto dall'Efficio Centrale ull'art. 6 - Ritiro dell'emendamento - Proposta d'emendamento del Senature S'otto Pintor, ritirata - Approvazione dell'art. 6 - Osservazione del Pres dente del Consiglio, e schiarimenti del Relatore null'emendamento proponto dall'Ufficio Centrale all'art. 7 - Approvazione dell'art. 7 emenduto, e dell'art. 8 - Appertenza del Senatore Menabrea all'art. 9, cui risponde il Senatore Vigliani -Approvazione dell'art. 9 - Caservazione del Ministro Guardasiyilli sull'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 10, e risposta del Relatore - Schiarimenti del Ministro di Pubblica Istruzione - Avvertenza del Senatore Pasqui - Proposta del l'residente del Consiglio - Reiesione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale -Approvazione dell'articolo 10.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4. È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più lardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Miaistri degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica e di

Agricoltura, Industria e Commercio.

Il S-natore Se retario Manzoni T. dà lettura del processo verbate di l'ultima tornata, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato medico fiorentino, del Rapporto interno illa interpretazione dell'art. 82 del Regulamento per

esecuzione della legge sulla sanità pubblica

Il Presidente del Regio Istituto Musicale di Firenze, egli Alti dell'Accademia musicale per l'anno 1870. Il signor Angelo Strambi, di parecchi esemplari un suo giornale: Il nuovo eco del Tirreno, che con-

tiene un saggio storico biografico della questione pon-

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SONNO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Prosidente. Ieri, sul finire della seduta, fu presen. tata al bauco della Presidenza questa domanda:

e Sembrando ai sottoscritti Senatori che la questione sia stata abbastanza aviluppata, domandano la chiusura della discussione generale i Senatori Arrivabene, Miniscalchi, San Severino, Giovanelli, Scarabelli, Varano, Ruschi, Cittadella e Malvezzi. Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola contro la chiusura.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Siotto Pintor. Prego il Senato di voler credere che non parlo per interesse personale, dacche protesto che non parlerò più nella discussione generale: ma senvi molti inscritti, i quali desiderano di rispondere; e mi pare che una questione così grave, per la quale l'altra parte del Parlamento ha dovuto spendere tanto tempo, si convenga di esaurirla in tutti i suoi rispetti.

Ed aggiungo quest'altra considerazione, che cioè a me sembra che la discussione speciale degli articoli sarà tanto più facile e tanto più spedita, quanto più i principii culminanti saranno stati avolti nella discussione generale.

Per questi motivi io mi oppongo alla chiusura della discussione generale.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta, che venne fatta perchè la discussione generale sia chiusa. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa, e la parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Prima che il Relatore dell'Ufficio Centrale preuda la parola, desidererei avere uno schiarimento.

Presidente. Ma la discussione generale è chiusa. Senatore De Luca. Non è sulla discussione generale che intendo parlare; è uno schiarimento che vorrei chiedere sopra un punto della legge.

Presidente. Quando gli articoli verranno in discussione, ella potrà fare le osservazioni che crederà

opportune.

Senatore Mamiani, Relatore. Accade talvolta a un Consesso Parlamentare di essere stanco di udire, e non sazio della materia trattata. Ma voi dovete essere sazi della materia e stanchi del sentirne parlare. Io mi tacerei, pertanto, se non fosse affatto fuor d'uso che il Relatore d'una legge non ribatta nè molto nè poco le ragioni prodotta dagli avversarii. Ma perchè parecchi m'hanno preceduto anche in questa bisogna, e particolarmente i due signori Ministri degli Esteri e della Giustizia e due membri dell' Ufficio Centrale, a me resta solo di spigolare nel campo da essi mietute; il che mi porge facoltà di spedirmene con poche parole.

I Senatori di Castagnetto e Mameli recarono alla lagge l'assalto più duro, affermando che la convivenza in Roma delle due autorità spirituale e civile, è onninamente impossibile. Il conte di Castagnetto derivava i suoi argomenti da parecchie incompatibilità morali; e il Senatore Mameli fortificavali con parecchie suriche ellegazioni.

Ma sono appunto le allegazioni istoriche, quelle da

cui si dimostra il contrario affatto della presunta impossibilità. I fatti che citava il Senatore Mameli della servitu del papato sotto gli Imperatori Greci e dopo assai tempo sotto i Re di Francia in Avignone, non provennero per nulla dal troppo avvicinamento delle due potestà e dal non essere i Papi investiti di una corona regale. Proveniva in quel cambio la lutta e la servitù dal durare nel mondo una misera confusione e un funesto framischiamento degli ufficii dei due poteri. Da un lato gl'Imperatori orientali governavano essi temerariamente i concili e traducevano uelle loro leggi civili i dogmi di fede e le discipline canoniche. Da un altro lato, Bonifacio VIII, scomunicando Filippo il Bello, e sciogliendo Francesi e Framminghi dagli obblighi di sudditanza, costrinsero quel Re bellicoso a difendersi col far traslatare in Avignone la Sede Pontificale.

Dimostrasi da tutto ció che infino a quando perse verava la confusione e il pervertimento delle forze spirituali e politiche, non potevano le cose andar quiete, fossero i Papi sotto le mani della sovranità civile o non f. ssero. Gregorio VII era solo principe in Roma, e faceva tremar da lungi gl'Imperatori di Gefmania, e tuttavolta venne cacci to dalla sua sede e se ne mort nell'es glio. Accadde il medesimo a un suo successore, Pasquale II, the dovette rifugg si, nelle Puglie quantunque fosse Re e principe di Roms. Altri Papi benchè Sovrani di quella città ne furono espuisi dal populo desideroso di libertà. Infine Clemente VII solo signore di Roma, della Marche e Romagne, di Parina, Piacenza, Modena ed alire città, stette lungamente prigione in Castel Sant' Angiolo, ne usel, ottemperando si volcri e a disegni di Carlo V. La storia adunque c'insigna con evidenza che cessando la confusione e hincinde la abusione delle due autorità, cessa naturalmente la presenta impossibilità della loro convivenza.

Senatore Mameli (interrompendo). Domando la parola, perche non posso dissimulare la mia sorpresa nell'udire che le parole pronunciate del Conte Di Castarnetto intorno al rifiuto da lui presupposto delle guarentigio per parte del Papa, si vogliano attribuire anche a me. Come altrest che siasi affermato di avere io solamente addotto ragioni storiche, non però considerazioni morali, onde dimostrare l'incompatibilità dei due Poteri a Roma.

Presidente. Prego di non intercompere: quando l'oratore avrà terminato, le darò la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Potrei rispondere che il Conte Di Castagnetto insistette sopratutto sulla incompatibilità morale. Se mai mi sono ingannato, il Senatore Mameli me ne farà accorto.

Che diremo, Signori, delle incompatibilità morali poste in rilievo dal Conte di Castagnetto? Per mio giudicio, ben gli rispose qui un oratore modesto e sincero che le citato incompatibilità sono tutte molto mi-

nori di quella di voler maritato lo acettro col paalorale, la anada con la croce.

Che dunque? Ei si vedre, sclamava il Conte Di Castagnetto, ei si vedre in Roma, nella città cristianissima a santa, erigersi cappelle e templi a Maometto ed a Budda? A ciò mi giova osservare che sempre succeduttero e succedono tuttavia vicino ed intorno al Papa cose molto peggiori che l'adorazione sincera di Maometto e di Budda, e sono le basse ipocrisie, le soppiatte dissolut-zze, le fraudi, la ralunnia e centa altri scandali i quali si commettono in Roma non meno che altrose:

· Iliacos intra muros peccatur et extra.

Ciò è molto più irreligiose, ciò è molto maggior pecesto certo che adorare, per ignorarea e per abito invaribile di educazione, il Dio di Maometto e di Budda; imperocchè quegli adoratori esser possono onesti e quindi raccolti nelle braccia della divina misericordea. E il Papa debbe non approvare, ma tollerare o di lungi o di presso le discrepanze intorno ella fede, dappoichè trovasi scritto: nam oportet et hacreses esse. O trechè, il Papa non tollera egli da lunghissimo tempo la Roma le sinazoghe? Estenda pertento la sua tolleranza ad altre forme di culto senz'approvarle minimamente; è con questo vantaggio ai di nostri, che niuno della sua Curia potrà rinnovare oggi il ratto e il sequestro del fanciullo Mortara.

Ma checche sie di ciò, insistono gli avversari che noi facciamo opera inutile, qualora non si fondi sopra accordi autorevoli ed autorevole accettazione.

Signori, com'altri prima di me avvertiva, il gran Vantaggio di quosta legge si è che ella s'impernia nella natura medesima delle cosa, nelle condizioni essen-^{Riali} e non mutebili dei fatti; onde segnita ch'ella limane sciolta e indipendente dall'altrui gradire e dall'altrui accettare. Con questa legge noi non presu-Miamo di nulla creare e di nulla concedere; noi soltanto riconosciamo ciò che già esiste in effetto, che è in pos-, sesso, che è in esercizio. Del resto, dirò di passata che niua paese quanto l'Italia cercò e desiderò caldamenta l'accennata conciliazione. Ed è un caso de-^{gnisa}imo di venir consegnato nella storia di questi ultimi cinquant'anni. Non visse nella Penisola durante 14 detto intervallo un solo scrittore insigne, un poeta un pensatore, un critico assai celebrato, il quale sotto Varie forme di concetto e di stile non si studiasse di conciliure la scienza con la fede, la libertà con la religione, l'Italia col Papato. A tutti suonano illustri i nomi di Manzoni, Rosmini, Guberti, Balbo, Tomma-🏜 b'Azeglio e non pochi altri. Ebbene, un simile fatto Quasi ignorato dagli strapieri pon curanti, gloriuso alle nostre lettere, che accoglimento trovava, che frutti coglieva? Qui è meglio tacere che pronunciare parole troppo acerbe e troppo iraconde.

Il Senatore Menabrea nella sua calda e faconda invettiva contro i predicatori d'un prossolaro materialismo, citava un passo del Laboulaye, dove parlandosi degli Americani del Nord viene ricordato che tutti colà si confissano credenti e cristiani, e tutti nelle libertà civili e politiche odierne riconoscono un fruttifero e santo rampolto delle dottrine del Vangelo. En limio Dio, fossesi udita pure una volta fra noi suonare, sopra labbra autorevoli, questa generosa sentenza, e ogni dissidio sarebbe cessato, ed echeggerebbe in ogni parte un inno festivo di conciliazione e di pace.

Veniamo a coloro i quali combattone la legge per ispirito liberale, e insomma vorrebbero che tutte queste materie della relazione fra Chiesa e Stato e similmente fra l'Italia e il Papato ricevessero risoluzione coi soli principii del diritto comune. Ora, a giudicio loro, il primo Titolo della legge è un tessuto di privilegi, il secondo de restrizioni, e però è odiosa da na lato, insufficiente dell'altro.

Che nel Titolo primo sieno parecchi e singolari privilegi, l'Ufficio Centrale l'ha schiettamente confessato: ma dichiarava eg i al tempo medesimo che questa prima parte la voleva pratica e non tenretica, e voleva adattarla il meglio possibile a un fatto tragrande costruito a poco a poco dall'opera di diciotto secoli, e cotal fatto tragrande essare l'organamento del Papate e delle sue principali Costituzioni, essere la indipendenza del Sommo Pontefice, munita, accertata in modi straordinarii, in modi non conciliabili colla legga comune, la quale nelle cose di religione non va più oltre delle franchigie del diritto privato.

Accettano essi gli oppositori questo gran fatto, si o no ? Quando lo accettino, ei verranno alle conseguenze e alle applicazioni a cui siamo noi pervenuti. Se non l'accettano, c'insegnino, di grazia, come intendono di demotirlo, con che rapide rivoluzioni ricondurranno il Papato ai tempi ed alle condizioni di Anacleta e di Calisto; poi tornino in questa Assemblea e prapongano allora una legge fondata unicamente sul diritto comune.

Ma noi che c'inchiniame d'innanzi at valere e al vigore d'un gran fatto europeo, noi daremo con più
giustezza a que' privilegi appellazione di prerogative,
chiamandosi prerogative appunto e non privilegi quelle
cautele maggiori, quelle maggiori difese ed immunità,
con le quali circon tiamo la sacra persona del Re.
Per fermo, il Re è fondamento primo dello Stato, è
pegno aupremo di pace, di sicurezza, di ordine ad ogni
cittadino, è rappresentanza vivente della Nazione, della
sua dignità e della sua forza.

Or bene, sate conto che la cattolicità è avvezza a guardare con lo stesso ecchio la indipendenza, la si-curezza, la incolumità della persona del Papa.

Ciò, impertanto, che vieta la perturbazione, la irrequietezza, la diffidenza cotidiana di molti milioni di uomini, non pigliera mai nome di privilegio, nel senso odinso ed illiberale della parola.

Si ha un bel dire che tutti questi perturbamenti e inquietudini dei cattolici sone accidenti di vita privata a mai non costituiscono materia effettiva e pro-

pria di giure pubblico. Un sentimento ed un'apprensione cotidiana, permanente, profonda di molti milioni di uomini diventa a marcia forza un fatto di valor pubblico e sebbene non abbia la stessa virtù giuridica, ha tanta efficacia almeno quanto un diritto costituzionale e politico.

Però io m'avvedo, scorrendo le proposte dell'onorovole Siotto-Pintor, le quali oggi medesimo egli poneva
sotto gli occhi dei suoi Colleghi, io m'avvedo, dico,
che, al mio giudizio, quel suo inesorabile diritto
comune si è alquanto mitigato. Io me ne rallegro con
esso lui, e termino questa parte che lo riguarda ringraziandolo delle cortesi e todative parole inverso di
me rivolte, quando egli incominciava la sua orazione.

V'ha un'altra schiera d'illustri oratori, la quale mentre accetta e piglia con quattro mani i privilegi descritti nel Titelo primo, dichiarasi poco soddisfatta del secondo, e vorrebbe una dilatazione immediata d'ogni libertà inverso la Chiesa.

· Primainente, Signori, questa è cosa novissima e non più veduta nel mondo, aggiungere una libertà sconfinata a un sistema di privilegi. Divunque loggi è applicato il diritto comune alle religioni e alle Chiese, non vi è ombra di privilegi; il che fa che i capi e moderatori colà delle Chiese e dei culti sono esucati a rispettare le leggi e amare con izelo le istituzioni del paese. Affermo iteratamente che noi operiamo cosa nuovissima; ne punto mi smentisce l'esempio che adduceva il Senatore Ricci del popolo Belga. Alla Chiesa di colà mancano: tuttora due libertà importantissime,: quella di possedere e quella di associarsi in sodalizio perpetuo. Il clero belga è tuttora provvigionato dal Governo e dal Parlamento, e non può fare esistere un solo convitto di monaci con trasmissione di proprietà collettiva.

Ma per tutto questo, neil io ne l'Ufficio Centrale, ne, credo, la gran maggioranza dei Senatori ricu-ano di entrare con realtà e franchezza nella via già dischiusa delle libertà della Chiesa.

La questione oggi non è più di principii, ma di applicazione e opportunità.

Quindi è necessità guardare la legge così rispetto all'idea archetipa della libertà della Chiesa, come rispetto alla pratica e al tutto insieme delle circostanzo attuali. Non è quasi mestiere di spender parole per dimostrare che le aggiunte proposte, per via d'esempio, dal Senatore Vi hani e parecchie altre con esse, non bastano ad attingere l'apice dell'autonomia perfetta e compitissima della Chiesa.

Ciò domanda non una legge, ma molte, e la revocazione di altre assai numerose.

Mi formo per poco sulla prima agginnta del Senatore Vigliani, che riferiscesi alla libertà d'istruzione. Or bene, questa libertà se la volete completi, bisogna prima che voi l'astondiate ad ogni ramo dello scibile; ad ogni parte d'insegnamento. Poi occorre abbandonare tutto quanto il nostro sistema, il quale pone che il Governo, mediante i suoi sotto-ufficiali, impartisca ed assicuri ad ogni ordine di cittadini certa dose di istruzione e di scienza.

Voi dovete infine negare al Governo quel suo monopolio di dare esso gli esami, eleggere gli esaminatori, imporre i programmi ed i metodi. Voi dovete, per ultimo, siccome nel Belgio, crear delle Giunte così capaci come libere e dal Governo indipendenti, per esaminare gli allievi di qual sia università e collegio.

Atteniamoci, adunque, per al presente al solo praticabile, e non cerchiamo di costruire i tetti quando le muraglia ancora non sono bene edificate.

Ma in sento subito dirmi: sta bene: sa vochè la vostra misura del praticabile è assai più scarsa della nostra. Chi decide, chi giudica in mezzo di noi?

Signori, il giudice mio e vostro, il giudice di tutti, è la pubb ica opinione. Nai p ssiamo, certo, e dobbiamo dirigerla, emendarla, precederla, ma sino ad an certo termine; imperocchè noi siamo innauzi a tutto l'organo sue, poi il suo mederatore e maestro.

Se non che, bisogna ribattere una obbiezione, la quale si mostra (convien confessarlo) con molta apparenza di verita; e l'obbiezione è questa. La vostra legge (dicono), fosse pur si fficiente all'uopo, manca nelle sue fondamenta, perocchè voi non potete guarentire le guarentigie. Voi fate ora un'opera che potete disfare. Poniamo che le circostanze si mutino, che certe gravi apprensioni diminuiscano, che la parte meno considerata e prudente del Parlamento giunga a timoneggiare lo Stato, chi ci assicura che non voriete o non potrete mutare le presenti deliberazioni i La fermezza dei propositi non è la dote qualitativa e comune dei governi parlamentari, massime dei più giovani e di quelli che delbono alla rivoluzione troppa gran parte dell'essere foro.

Il Ministra degli Esteri ed altri oratori hanno risposto trionfalmente, mostrando che la presente legge non è punto delle ordinarie che noi facciamo.

Prima di entrare nella Città Eterna potevano le promesse più larghe e solenni avere apparenza d'un patto
sinalagnatico; ma dopo la occupazione di Roma, dopo
che la Corona rinnovò quelle promesse, dopo l'accettazione condizioneta del Plebiscito (e dico appunto
condizionata dovendo seguitare una legge di libertà),
noi non possiamo più rotrocedere, per la sostanza almeno e i principii che informano questa nostra deliberazione.

La presente legge adunque, è il compimento doveroso d'un atto fondamentale del nostro gius pubblico; esse è parta integrale del patto medesimo che ha formato e costituito di mano in mano questo superbo e desiderato Regno d'Italia.

In secondo lungo fu notato assai opportunamente che se questa legge non sarà trasmutata (e Dio ce ne guardi che sia) in un patto internazionale, tuttavolta ne avrà sempre la morale significazione; e noi non

siamo così ciechi di mente e così poveri di esperienza da non capire che è nostro supremo interesse di non lasciare nessun pretesto fondato, nessuna apparenza di diritto d'intervenire alla gelosa diplomazia.

la terzo luogo, dovrebbero gli oppositori comprendere meglio il carattere peculiare e predominante dei nostri tempi; nel qual caso essi senza fallo ravviserebbero in quel carattere la guarentigia generale e la sanzione suprema che cercano. Regna, Signori, nei nostri tempi un principio vero che propagasi rapidamente e piglia valore di assioma ed acquista ogni giorno luce ed approvazione maggiore, cioè che le forze morali e spirituali sono tutte sacre e inviolabili; che l'autorità la quale si dirige ai soli intelletti e alle ^{sole} coscienze ed usa per proprie armi o la parola e la scienza, o la fede e la convinzione, una tale autorità, dico, non solo è libera di sua natura ed incoercibile, ma ogni limite che le si pone, di qua dalla tutela comune, è violenza, ogni legge che le si fabbrica conlro è tirannide, ogni coazione è così dissennata come brutale. Ponete mente, Signori, e vedrete che il potere assoluto di tal principio va dappertutto facendosi strada, e come il Dio Termine de' Romani procede sempre più avanti e mai non ritorna indietro.

Sotto i colpi di tale principio, l'anno scorso la Chiesa ufficiale d'Irlanda cadde con una facilità e prestezza da far meravigliare i medesimi autori della Riforma. Solo venti anni addietro la impresa diventava impossibile. Del pari, nel 1870 adunavasi in Vaticano un concilio di Vescovi de'più numerosi che rammenti la storia. Nessuna Potenza cattolica vi ha spedito rappresentanti; nessuna impediva o tardava di un'ora l'andata de'propri vescovi; nessuna ha preteso di guadagnarvi i suffragi o con la forza o con le lusinghe, e l'Italia ha dato l'esempio su tutto ciò.

Or bene, cotesto rispetto profondo per la libertà dello spirito non sarebbe stato così completo un dieci, un quindici anni addietro. Un dieci, un quindici anni addietro, l'Europa sarebbe stata divisa ed incerta tra il mandare e il non mandare rappresentanti in seno al Concilio.

La cosa, ripeto, progredisce notabilmente ogni giorno. Ne io crederei di esagerar troppo quando affermassi che il Governo prussiano, sebbene sia oggi il più poderoso d'Europa, nondimeno è da dubitare che rinnovar potesse l'incarceramento e la prigionia dell'arcivescovo di Posen.

Signori, or sono appena due mesi il Ministro del Regno Austro-Ungarico dichiarava così ampia, così intera l'autonomia dei culti, come avrebbe potuto farlo un ministro americano.

Ancora un esempio notabile tolto dal nostro paese. Chi non ricorda la gran maraviglia di tutta l'Italia nel vedere che certe parole iraconde uscite dal Vaticano e riprodotte nei giornali fossero a nome della legge sequestrate dal fisco?

Si rassicurino dunque i cattolici, si rassicurino gli

avversari della legge; ogni giorno che passa cresce ineluttabilmente l'impero della coscienza, e perciò cresce il bisogno di tutelarne la libertà. Noi potremo col tempo allargare e compire la legge, mai non potremo manometterla.

Farò un sol cenno d'un'altra specie di obbiezione, dopo il che cesserò di stancare la pazientissima ascoltazione del Senato.

V'ha chi dice che l'opera nostra è un mero palliativo e che noi aggiustiamo le cose alla superficie soltanto. La perturbazione profonda delle anime religiose rimane la stessa. Rimane lo stesso il conflitto (alcun Senatore lo chiamò guerra assolutamente) fra le istituzioni ed i sentimenti da una parte e dall'alira. E forse molti fra voi aggiungevano in pectore che in questo mezzo tempo vannosi indebolendo ogni giorno le fondamenta della moralità e della educazione.

Quello che potevasi a ciò rispondere di positivo e di ragionevole fu troppo bene pronunziato dal signor Ministro degli Affari Esteri.

Io noterò soltanto che la libertà alla quale faremo sempre ricorso, se non impedisce la discrepanza dei sentimenti, la perturbazione delle coscienze e il conflitto dei principii, ne attenua estremamente gli effetti, e dalla via delle violenze e del sangue, li mena alla discussione disarmata ed alle vittorie, ed alle disfatte morali.

Che del resto, non bisogna domandare alle leggi quanto non possono, ne contenere, ne produrre. Agli ardui problemi morali occorrono altri mezzi che i legislativi e i politici. Ed io non nego la gravissima condizione nostra, non nego di esserne impensicrito ed amareggiato nel profondo dell'animo.

Pure io voglio anche in ciò confidarmi al genio della mia patria. Egli non sembra credibile che una serie tanto maravigliosa di fortune e di casi abbia risuscitata la nostra Nazione, perchè noi, a guisa di sentinelle locate intorno a un sepolero, assistiamo impotenti alla correzione e al disfacimento delle credenze e dei migliori ordini civili. Nel momento stesso che io vi parlo, o Signori, forse si sta componendo quella sublime crisalide da onde usciranno luminose e ringiovanite la civiltà e la religione.

(Vivi segni d'adesione.)

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola per un fatto personale.

Senatore Mameli. Nel chiedere la parola per un fatto personale, il Senato pud essere certo che io non ne abuserò punto onde aprirmi il passo a rinnovare alcuna discussione od indagine storica, per cui non ho che a riferirmi alle cose dette in due distinti discorsi, la lettura dei quali basterà a chiunque lo desideri per istituire gli opportuni confronti.

Dichiaro altrest che io non intendo muovere alcun rimprovero all'illustre Conte Mamiani per qualche inesattezza, che io credo affatto involontaria, e facilmente scusabile in chi ha il difficile compito di riassumere così lunghe e complicate discussioni.

Ma avendomi il signor Relatore associato in tutto alle cose dette dall'egregio Conte di Castagnetto, delle cui parole e concetti non intendo rendermi solidale, come egli non vorra farsi garante di tutte le mie idee; e, per altra parte, essendosi affermato, che io mi sia fondato unicamente sopra ragioni storiche per dimostrare l'impossibilità morale della pacifica coesistenza dei due Poteri a Roma, senza avere addotto alcuna considerazione d'ordine morale per giustificare il mio assunto, in un argomento in cui tanto abbonda la materia; uopo è che mi difenda da questi addebiti che mi riguardano personalmente.

Non ricordo se il signor Conte di Castagnetto abbia vaticinato, che il Santo Padre non accetterà mai le offertegli guarentigie. Io però non ho osato tanto affermare, sì perchè non ho mai avvicinato il Santo Padre, nè avuto con lui corrispondenza alcuna, non conoscendolo pure di vista, sì perchè questa profezia non sarebbe d'accordo coi sensi dell'animo mio, e col desiderio che nutro vivissimo di vedere la più pronta i e perfetta conciliazione, se sarà possibile, e perchè infine sono intimamente convinto che il Pontefice non potrà trovare altrove migliore accoglienza e trattamento.

Ma, o Signori, le difficoltà inerenti alla natura delle cose sono comuni a tutti i luoghi. In astratto pare agevole il concepire l'accordo fra due Poteri, che hanno diverse missioni, spirituale l'uno, l'altro, temporale.

Ma la legge delle guarentigie deve prendersi uel suo insieme.

Come mai potrà il Pontesce accomodarsi a tollerare in pace la pubblica e piena libertà di discussione delle materie religiose? Come potrà tollerare nel centro stesso della cattolica unità il pubblico culto di tutte le religioni più mostruose e più nesande, che sono in sostanza la negazione della divinità? Come potrà sopportare gli insulti e gli scherni contro la religione dello Stato, che sono la naturale conseguenza d'una sconsinata libertà?

Si ha un bel dire, che è stato sempre tollerato in Roma, sotto il dominio dei Pontesici, il culto israelitico. Ma chi non sa che gli israeliti adorano l'istesso Dio che noi adoriamo, e sono i depositarii dei monumenti più preziosi, che ad evidenza dimostrano la divinità della religione di Cristo?

I maomettani stessi, che sono stati citati ad esempio dal signor Relatore, adorando anche essi il Dio Grande, e venerando Maometto come loro profeta, non possono confondersi cogli adoratori di empie divinità, e perfino dei più sozzi animali.

In quanto alle considerazioni morali per dimostrare la incompatibilità dei due poteri a Roma, io ne aveva addotto non poche nel mio primo discorso: e più specialmente osservai che il Pontefice dovendo, anche a costo della vita, difendere le verità religiose, non potrebbe dispensarsi dal condannare anche le nostre

leggi, qualora le giudicasse contrarie ai principii cattolici. Ma il Governo ed il Parlamento piegheranno umilmente il capo ai suoi giudizi?

Nei casi di rottura colle altre Potenze, ed anche di semplice timore o sospetto di guerra, vorremo noi essere così semplici da lasciare libero accesso e comunicazione coi sudditi di Potenze ostili, sotto il pretesto di religione? O non piuttosto ci appiglieremo al partito più savio e sicuro, che richiede la salvezza dello-Stato?

E nel tema dei Concilii generali, che dovranno essere più frequenti in tempi nei quali si producono e riproducono da tutte le parti le eresie, e si mette in dubbio la infallibilità del Papa, alla quale da sincero cattolico io mi sottometto in materia di fede e di costumi; sarà il Governo così facile a consentirne la convocazione nei suoi Stati?....

Presidente. Prego l'oratore a non voler uscire dal fatto personale.

Senatore Mameli.... Queste ed altre simili cose io diceva per dimostrare il mio assunto, alle quali non ho ancora avuto risposta. Non vado più oltre, per non eccedere i limiti del fatto personale, ai quali mi fichiama il dovere e la voce dell'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. È stata recata al banco della Presidenza una proposta di un ordine del giorno sottoscritto dal Senatore Arrivabéne e formulato in questi termini:

c Il Senato, esprimendo il desiderio che al più presto possibile venga provveduto con legge generale alla libertà dell'insegnamento, e con altra apposita legge al riordinamento ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, e all'abolizione dell'exequatur e del placet, anche riguardo alle provviste beneficiarie; e confidando che il Ministero presenterà nella prossima Sessione i relativi progetti di legge, passa alla discussione degli articoli. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Prego il signor Presidente di domandare al Senato se sia disposto a discutere subito il mio ordine del giorno, oppure se si voglia aspettare che cominci la discussione degli articoli.

Presidente. L'ordine del giorno del Senatore Arrivabene è redatto nel senso che sia discusso e votato prima che si passi alla votazione degli articoli; per cui interrogo anzitutto il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore Poggi (dell' Ufficio Centrale). Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Poggi. A nome dell'Ufficio Centrale io dichiaro che non si può accettare l'ordine del giorno del Senatore Arrivabene, perchè innanzi tutto esso soffoca in principio le questioni che si contengono negli

articoli che debbono venire in discussione, e rinvia ad altre leggi quelle dispute che sono appunto intrinsecate in quella che abbiamo sotto gli occhi (e con quest'ordine del giorno non solo si soffocherebbero le questioni ma si impedirebbe anche al Senato di conoscere le ragioni di coloro che, come l'Ufficio Centrale, han pro-Posto od intendono proporre emendamenti). Onde l'Ufficio Centrale crede che non altrimenti si possa porlo in discussione e votazione se non quando le proposte della minoranza dell'Ufficio Centrale, ed anche degli altri Signori Senatori, che hanno sottoscritto i varii emendamenti, non sossero accettate.

Verificandosi il caso che gli emendamenti non venissero ammessi dal Senato, il Senatore Arrivabene Potrà allora presentare il suo ordine del giorno nell'intendimento che venga provveduto successivamente con leggi speciali; ma voler chiudere sin da principio la discussione con un ordine del giorno di questa natura, non mi pare, l'ho già detto e lo ripeto, sia nelle consuetudini parlamentari.

Senatore Arrivabene. Poiche l'Ufficio Centrale non accetta il mio ordine del giorno, lo ritiro per il momento e mi riservo di ripresentarlo a suo tempo.

Presidente. Si passa dunque alla discussione degli articoli:

.Do lettura dell'articolo 1.º

La persona del Sommo Pontesice è sacra ed in-Violabile. >

La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Siccome l'onorevole Siotto-Pinlor deve svolgere i suoi emendamenti, così crederei conveniente che egli dovesse parlare prima di n.e.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Siotto Pintor. ...

Senatore Stotto Pintor. Incomincio col protestare che dovendo parlare spesso nella discussione speciale degli articoli, parlerò sempre poco.

Per quanto riguarda l'articolo 1º, vi confesso che

non ne intendo la portata.

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. » Questa è una frase eminentemente costitu-Rionale: essa vuol dire che il Capo dello Stato è irre-*Ponsabile di tutti gli atti suoi. Si intende che si Parla di irresponsabilità giuridica, non morale; imperocchè sarebbe assurdo che un essere intelligente e libero non dovesse rispondere degli atti suoi. Moralmente risponde anche il Capo dello Stato, giuridicamente non risponde.

Ma vediam le ragioni per le quali il Capo dello Stato è irresponsabile: certo perchè il capro espiatorio è il Ministero; quando il Ministero erra, quando sa Cosa contraria alla legge, cade il Ministero e se ne nomina un altro; ma se per il Re rispondono i

Ministri, per il Papa chi rispondera?

Chi risponde per il Papa, essendo egli non soltanto rresponsabile, ma anche infallibile?

Metto innanzi anche un'altra considerazione. Come

è sacra e inviolabile la persona del Papa? Come principe temporale? No, perchè in questa qualità lo avete disfatto. Come Capo supremo della Chicsa? e allora non avete voi l'articolo 9 e 10 della legge nella quale gli si dà l'amplissima libertà di fare quello che più gli pare e piace?

Presidente. Propone ella dunque la soppressione di questo articolo?

Senatore Siotto-Pintor. Ne propongo appunto la soppressione.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. lo non dirò che poche parole per rispondere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Il Papa era Re e Pontesice. Egli non è più Re, ma è tuttora Pontesice, vale a dire, è Capo di una reliligione, la quale si estende sopra ben 200 milioni di cattolici.

Che cosa vuole l'onorevole Senatore Siotto-Pintor? Vuol rendere non inviolabile, non sacra la sua persona, vuole sottoporla al diritto comune, per modo che lo si possa arrestare, tradurre innanzi al pretore, innanzi alle Corti di Assisie e farlo sedere sul banco dei delinquenti: ma questa è cosa da nemmeno immaginarsi!

Nella seconda parte di questa legge si potranno trovare gravi difficoltà, vi [potranno essere dispareri, ma non si potrà ideare per verun conto 'che la persona del Pontesice non abbia ad essere sacra ed in-

Degli essetti di questa sua inviolabilità si potrà ragionare negli articoli che seguono, ma, ripeto, non è possibile immaginare che il Papa venga assoggettato al diritto comune, e tratto innanzi ai tribunali, il che gli toglierebbe l'indipendenza, la libertà, e la possibilità di essere veramente il Capo dei cattolici. E poi, dopo che è stato spogliato del potere temporale (il quale veramente era cosa del medio-evo), vorremo noi togliergli ciò che gli spetta come Capo del cattolicismo? Io credo dunque che non possa esservi difficoltà alcuna, per ammettere che la persona del Papa sia sacra ed inviolabile.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

. Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Io non nego tutto ciò che cosi bene a proposito ha detto il Senatore Conforti. Ancor io penso che debba essere persona sacra ed inviolabile il Pontesice, nel senso in cui egli lo spiega; ma siccome questa è una frase eminentemente costituzionale, inserita in tutti gli Statuti, e che non può essere pienamente applicata al Pontesice, io preserirei che il concetto fosse espresso in termini diversi. Approvo io dunque il concetto, non approvo la espressione del concetto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Il Senatore Siotto-Pintor dice, che è una formola assurda....

Senatore Siotto Pintor. Assurda no, è una frase costituzionale che non può adottarsi...

Senatore Conforti. . . . dice che è una frase la quale non può adottarsi. Ma, o Signori, perchè si dice la persona del Re sacra ed inviolabile? Perchè è necessario che vi sia una persona la quale, trovandosi all'apice della società, possa non essere assoggettata al diritto comune, e non essere privata della sua autorità.

Ora, si dice, questo principio può applicarsi solamente al Re, ma non si può applicare al Sommo Pontefice. Ma perchè, dico io? Quando il Re lo vuole, quando lo vuole la Camera dei Deputati, quando lo vuole i Senato, che difficoltà ci può essere ? il Parlamento in questo, caso non è egli onnipotente?

Il Parlamento, dicono in Inghilterra, non può fare due sole cose: d'un uomo una femmina; del bianco il nero.

Quindi, io non veggo in questa formola alcun che d'assurdo, perchè se essa applicasi al Re, il Parlamento, d'accordo con lui, può applicarla anche al Sommo Pontesice.

Del resto, sarebbe impossibile fare altrimenti. e qualora si facesse altrimenti, sarebbe impossibile evitare che il Papa venisse soggetto al diritto comune, e in questo, caso, si toglierebbe a lui la piena libertà che gli è tanto necessaria.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, siccome la soppressione non si pone ai voti, così si procedera alla votazione dell'art. 1, del quale ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi. (Approvato.)

Do lettura dell'art. 2.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prego la Commissione e il Senuto di rimettere la discussione e la votazione dell'art. 2 alla fine della discussione di questo primo Titolo.

Vedremo allora, dalle modificazioni che possono occorrere nel corso della Legge, quale importanza possa avere l'emendamento proposto all'articolo medesimo dall'Ufficio Centrale.

Io credo che l'Ufficio Centrale non possa avere difficoltà di sorta ad accogliere questa mia preghiera.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Allora la discussione dell'articolo 2 è differita alla fine di questo primo Titolo.

Do lettura dell'articolo 30.

- « Il Governo italiano rende al Sommo Pontesice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.
- » Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie avizzere e guardie nobili ad-

dette sinora alla sua persona ed alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardia dalle leggi vigenti del Regno.

Questo secondo paragrafo è così emendato dall'Ufficio Centrale:

« Il Sommo Pontesice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

È aperta la discussione sull'art. 3 e sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Accetta l'onorevole Ministro questo emendamento?

Presidente del Consiglio. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale non farebbe veramente che ristabilire l'articolo originario del Ministero; cioè a dire darebbe la facoltà al. Pontesice di tenere non soltanto guardie svizzere e guardie nobili, ma anche le così dette guardie palatine: non è così?

Sonatore Mamiani, Relatore. Non sarebbe così.

Presidente del Consiglio. Almeno pare che l'emendamento debba avere questo significato: le spiegazioni che potra darmi il Relatore dell' Ufficio potranno persuadermi del contrario; ma per ora mi pare che ha quello di ristabilire l'articolo che era stato originariamente proposto dal Ministero, dove si dava facoltà al Pontefice di conservare tutte le guardie attuali.

Fra le guardie attuali l'onorevole Senatore Mamiani m'insegna che, oltre le guardie svizzere e le guardie nobili, ci sono anche le guardie palatine, ed è appunto sopra queste guardie che alla Camera dei Deputati sorse una discussione e si propose un emendamento per escluderle.

Ora nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, parlandosi delle guardie addette alla persona del Pontefice, come sono attualmente, è evidente che se non specificamente, ma implicitamente rimangono contemplate le guardie palatine.

Io debbo rammentare al Senato le considerazioni, le quali prevalsero nella Camera dei Deputati per escludere esplicitamente le guardie palatine, nonostante la difesa sutta dal Ministero per mantenere la sua proposta.

Si è detto che le guardie palatine costituivano una specie di guardia nazionale, la quale aveva l'obbligo di prestare questo servizio a difesa più che ad onore del Pontesce; ma si è osservate che il Pontesce nella sua condizione attuale non ha più bisogno di difesa.

'Fintantochè si tratta di guardie di onore, sta bene, tutte quelle guardie che prima erano destinate ad onore del Pontefice e alla custodia dei palazzi sono conservate; ma una guardia propria di difesa, come è una guardia nazionale, ossia una guardia palatina, che corrisponderebbe alla guardia nazionale, pare che ora non occorra.

Inoltre si è notato che queste guardie palatine sono tolte dalla generalità dei cittadini; si temeva

TORNATA DEL 26 APRILE 1871

però che conservando esplicitamente, o implicitamente nel progetto di legge anche questa facoltà di mantenere al servizio del Pontefice le guardie palatine, si potesse far luogo a qualche conflitto precisamente fra coloro che fin qui erano obbligati per legge a prestare questo servizio di guardie palatine; quindi si osservava che la prudenza politica richiedeva di evitare queste cagioni di conflitto tra cittadini e cittadini, cioè tra coloro i quali volessero ancora recarsi a prestare questo servizio al Pontefice, e coloro che vi si rifiutassero.

Queste sono le considerazioni le quali parvero importanti, e tanto importanti che indussero, la maggioranza della Camera ad accettare un emendamento col quale venivano escluse le guardie palatine.

Ora giudichi il Senato, se veramente l'importanza di queste guardie palatine sia tale da richiedere che siano mantenute al servizio del Pontefice; oppure se in vista di queste considerazioni, non foccorra accettare l'articolo come venne votato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero certo non si oppone esplicitamente alla proposta dell'Ufficio Centrale, ma non gli pare che sia il caso di fare un emendamento per modificare ora l'articolo del progetto ministeriale quale venne approvato dalla Camera Elettiva, avuto riguardo appunto alle condizioni particolari di queste guardie palatine, ed anche alle considerazioni, che mi paiono abbastanza giuste e prudenti, adottate da coloro che fecero prevalere l'articolo quale venne precisamente votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Mamiami, Relatore. Domando la parola. Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Le considerazioni che mossero l'Ufficio Centrale a modificare l'articolo quale Venne presentato al Senato, furono espresse chiaramente e sommariamente nella Relazione, ma è ben giusto che il Senato ne senta ora la sostanza.

Trattasi di una guardia che, dal Papa essendo serbata presso la sua persona, è fuori della nostra giurisdizione; inquantochè, se il Papa non ottemperasse alla positiva esclusione dell'articolo di questa legge, Potrebbe farlo impunemente.

Oltre le guardie nobili potrebbe mantenere ancora, come oggi mantiene, una parte delle guardie palatine. Dirò di più; mantiene ancora parecchi carabinieri.

Or bene, possiamo noi venire a qualche atto co-

strittivo perchè la legge sia eseguita?

Ora, questa sola considerazione mi sa persuaso che vale infinitamente meglio pel decoro nostro, e per la riverenza verso il Pontesice, rimettersi completamente alla sua discrezione.

E perciò noi non abbiamo voluto specificar nulla. Abbiamo detto: Guardie, alcune, molte, quelle che crederà opportune.

Avra egli il Pontesico presso di se dei corpi coatituiti a guardia nuzionale? Ma, Signori, noi abbiamo la legge che esprime il dovere degli individui componenti questi corpi di soddisfare agli obblighi di cittadino, alla coscrizione, e via dicendo. Che cosa temiamo dunque?

Quando questi signori sono suori del palezzo del Vaticano rientrano nella soggezione alla legge; ma sinchè sono in quel palazzo noi non possiamo usar contro di loro la sorza.

Io lo dirò mille volte, perchè questo mi pare l'argomento che è l'Achille del discorso, che è meglio infinitamente e pel rispetto della legge, e pel decoro del Governo, e finalmente per riverenza verso il Pontefice di rimettersi compintamente alla sua volontà.

Egli aveva ragione, a mio avviso, di forse offendersi un poco di questa determinazione, di questa eliminazione di guardie. Perchè i soli Svizzeri, perchè le sole guardie nobili? Domani muterà la divisa a costoro, li chiamerà in un'altra maniera, faccia come vuole; sono guardie preposte alla custodia della sua persona, de'suoi palazzi. Perciò ancora abbiamo levato la parola consueto, perchè tutto questo ha un'aria di voler restringere, di volere in qualche modo concedere e non concedere, il che in questo proposito è affatte sconveniente.

Ecco le ragioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale alle sue proposte.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola. Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiest. Io aveva chiesto la parola sull'art. 3 per appoggiare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma sono stato prevenuto dall'onorevole Relatore, e quindi non voglio tediare il Senato aggiungendo parole che sarebbero certamente più deboli di quelle che furono testè pronunziate dall'ono revole Relatore.

Mi limiterò solo a fare un'osservazione.

La obbiezione principale che nella Camera si sollevò contro le Guardie Palatine si su che questa milizia è composta di volontari, i quali prestano servizio gratuito, e godono solamente di certi privilegi
dei quali ora non potrebbero più godere; come a
mo' d'esempio erano dispensati dal pagamento di
certe tasse. Ora il Pontesice, al quale è tolto il potere
temporale, non può più in modo alcuno accordare diapense di tasse, e bisognerebbe ch'esse sossero concesse
dal Governo del Re. Siamo dunque certi che queste
guardie palatine non potranno per l'avvenire godere
i privilegi e le esenzioni, di cui prima fruivano.

Era anche nato il dubbio che queste guardie potessero, in forza dei privilegi che godevano, sottrarsi all'obbligo della leva e a quello del servizio della guardia nazionale; e veramente quando i privilegi che avessero goduto queste guardie fossero stati tali da dispensarle dall'obbligo che hanno tutti i cittadini, della leva e del servizio della guardia nazionale, non sarebbe possibile che il Parlamento potessa ammettere queste guardie palatine. L'aggiunta peraltro

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

dell'Ufficio Centrale che, cioè, le guardie, a cui si accenna nell'ultima parte dell'art. 3, siano ammesse senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti dalle leggi vigenti del Regno, rimove ogni dubbio, che le guardie palatine possano per l'avvenire godere di qualsiasi privilegio, incompatibile coi doveri che hanno tutti i cittadini verso le leggi dello Stato.

Per queste considerazioni io appoggio l'emendamento fatto dall' Ufficio Centrale alla seconda parte dell'art. 3.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Io aveva proposto un emendamento. « Il Pontesice ha sacoltà di tenere il consueto numero di guardie nobili addette alla sua persona, ed alla custodia de' suoi palazzi, purchè sudditi dello Stato. » Questo è il mio emendamento, e mi paeva che p otesse accettarlo anche l'Ussicio Centrale. Ma poichè parmi sia stato cancellato quel nome di Guardie svizzere di infausta memoria, io non ho difficoltà di conformarmi alla espressione usata dell'Ussicio Centrale.

Il Pontesice abbia quante guardie vuole, purche sieno d'Italiani.

Presidente. Intende l'onorevole Senatore Siotto-Pintor di fare una proposta?

Senatore Stotto Pintor. A mio avviso la proposta dell'Ufficio Centrale dice quasi quello che proponeva io atesso.

Presidente. Il Senatore Villamarina ha la parola Senatore Villamarina. Dirò poche parole, e comincerò da una dichiarazione a cui tengo moltissimo. Ed è che, siccome ho detto da principio, che io non avrei votato la legge, non mi muoverò per la votazione di nessun articolo. In conseguenza di questo sono rimasto seduto al momento della votazione del primo articolo, che ammette il Papa persona sacra ed inviolabile, ma appunto per ciò mi preme di protestare che io ammetto perfettamente questo concetto, sotto la forma che si giudicherà più conveniente, vale a dire che la persona del Papa sia sacra e inviolabile.

Quanto a questo terzo articolo dirò poche parole per esprimere l'impressione che mi ha prodotta.

Io non so comprendere; o questo servizio per il Papa si riguarda come un servizio di onore, come si usa a tutti i sovrani stranieri, e allora non comprendo perchè non lo farebbe il Governo stesso, considerando anche come una gloria italiana, l'onorare il Papa, il Capo della cattolicità, in mezzo a noi; o è considerato come un servizio di pubblica sicurezza, e allora il Governo deve prestarlo al Pontefice come lo deve prestare a tutti i cittadini dello Stato indistintamente; od è infine considerato come un servizio di lusso, e questa è cosa che riguarda l'amministrazione interna della casa del Pontefice, e alla quale essa stessa penserà e provvederà.

A me sembra intanto che si lasci con questo articolo un addentellato in cui per un pretesto o per un altro, o più presto o più tardi, resta in mano del Papa un appiglio di far nascere una questione internazionale, alla quale certamente non saremo mai esposti, trattando il Papa come Sovrano forestiero ospitato fra noi.

Del resto, io non insisto perchè ho respinta la legge nel suo complesso, meno peraltro ciò che riguarda la persona del Papa.

Presidente. L'art. 3 che è in discussione è composto di due parti: la prima che è accettata dall'Ufficio Centrale, e la seconda alla quale si propone un emendamento.

Metterò ai voti separatamente queste due parti. La prima è del tenore seguente:

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Darò ora lettura dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale alla seconda parte di questo articolo: esso è così concepito:

addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato di volere almeno accettare ancora questo lieve emendamento, cioè a dire, di sgriungere le parole: il consueto numero di quardie.

Mi pare che l'Ufficio Centrale in parecchi emendamenti, che sono piuttosto di dicitura che di sostanza è stato guidato dal concetto che si debba, per quanto è possibile, mantenere lo statu quo in tutto ciò che riguarda il Pontesice; cioè a dire che non si abbia mai l'aspetto di una donazione o concessione, ma piuttosto di riconoscimento dello statu quo.

Or bene mi pare che calzi proprio a capello quando si dica di tenere il consusto numero di guardie, poichè si mantiene lo statu quo, e si toglie non dirò l'ap: prensione, che nè il Senato ne il Governo hanno, che il Pontesice voglia abusare di questa facoltà, ma una certa suscettività di cui bisogna pur tener conto; che se invece dalla legge il Pontefice avesse la facoltà di poter raccogliere quel numero di guardie che più gli talenta, potrebbe ciò dar luogo a delle supposizioni, a dei mormorii che si possono facilmente evitare. Quando nella legge è detto che il numero di . queste guardie dovrà essere il consueto, à ben naturale che si debba supporre che non accadrà mai che pe si oltrepassi questo consueto numero. Se si stabilisce invece una facoltà illimitata, può dare luogo . seri dubbi, possono correre voci che nel Vaticano si raccolga un numero maggiore di gente, insomma pos

80no nascere inconvenienti che è sempre bene evitare.

D'altronde mi pare che si entri nel concetto direttivo dell'Ufficio Centrale, di conservare cioè, per quanto è possibile, al Pontefice tutte queste prerogative, lo statu quo e che quando diciamo il consueto numero di yuardie, noi rimaniamo precisamente nello statu quo.

Pregherei quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato di Voler aderire a questa modificazione, ed accettare

quest'emendamento.

Senatore Mamiani, Relatore Domando la parola.! Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ussicio Centrale è costretto a fare ancora una considerazione.

Nonostante il gran desiderio che si ha di metterci d'accordo con il degnissimo proponente il sottoemendamento, dicendosi il consueto numero di guardie, a noi sembra che si vada in senso contrario dell'intenzione di quelli che vorrebbero circoscrivere questo numero.

Lo statu quo è precisamente quale è ora, che vi sono guardie svizzere, guardie nobili, e guardie palatine; ed oggi, ora mentre noi parliamo, oltre le ultime nominate vi sono dei carabinieri, e ciò avviene da lungo tempo assai. Questo consueto, questo statu quo, adunque ci condurrebbe direttamente a un fine opposto a quello di coloro i quali sono sospettosi di una frase così generica.

Aggiungerò poi, che nessuno andrà a fare la ri vista ed a contare se queste guardie sono consuete o non sono consuete, se stanno nel numero o non istanno. Dunque tutto ciò è inutile. Ma ripeto che, a rigore di termini, se mettiamo numero consueto di guardie, si vuol dire almeno quelle tante che ci sono e che ci erano da qualche tempo in qua. Ora da qualche tempo in qua vi erano svizzeri, guardie nobili, guardie palatine e dei carabinieri; e tutto ciò esiste ancora.

Del resto poi quando, non ostante l'equivoco, piaccia piuttosto questa parola, io mi rimetto ai Colleghi miei dell'Ufficio Centrale, ma per me credo che peggioriamo la dizione invece di migliorarla.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Farò ancora una brevissima osservazione el degnissimo Relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli crede che, adottando la frase il consueto numero, invece di restringere si allarghi la facoltà al Pontefice di poter tenere un maggior numero di guardie. Mi perdoni l'onorevole Relatore, ma egli versa in un errore, poichè, quando si dice il consueto numero, è evidente che si vuol dire che il Papa non può eccedere questo numero, mentre è sempre in sua facoltà di diminuirlo; se invece non si dice il consueto numero, allora è illimitata la facoltà al Pontetice di tenere

guardie, e può non solamente tenerne il consueto numero, ma anche andare al di là. Dunque l'emendamento proposto dal Ministero non allarga la facoltà, mantiene lo statu quo, se il Papa lo vuole mantenere, e lascia in sua facoltà di diminuirlo se lo crede.

Dunque egli vede che a ragione io osservava che con questa dizione, mentre si ha il pregio di mantenere lo statu quo, cosa che è stata molto apprezzata dall'Ufficio Centrale, si rimuovono anche certi sospetti, perchè si deve naturalmente sempre supporre che la legge sia rispettata, e non supporre a priori che si ecceda; mentre se invece si dà questa facoltà illimitata, può benissimo anche accadere apparentemente, se non realmente, che si ecceda, e che quest'apparenza dia luogo a supposizioni che in realtà non esistono.

Io non aggiungerò altro perchè mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale è di parere di non accogliere il sotto-emendamento proposto dal signor Presidente del Consiglio?

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La parola aggiunta dal signor Ministro dell'Interno, considerata in se stessa, non presenta difficoltà; ma solo io lo pregherei di darmi una spiegazione.

Se, a cagion d'esempio, il Papa, a vece di tenere un numero di milizia secondo il solito di 200, 300 o 400 uomini, ne tenesse, p. es., 450 o 500, qual mezzo avrebbe il Governo per far questo controllo, e di quali mezzi si varrebbe per limitare il numero di dette guardie, e portarlo al consueto?

Questo è quello che domando.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A questa domanda non posso, almeno per cortesia, per dovere, non dare una risposta.

Prima di tutto osservo che quando si dice consueto numero, ben inteso non si stabilisce in modo assolutamente tassativo che il numero debba per esempio essere di 100 o 200 precisi, in guisa che se si oltrepassa per poco questo numero, si debba la legge intendere violata: il consueto si intende per media, e conseguentemente oggi ve ne saranno 10, 20 di più, e domani 10, 20 di meno, senza che questo fatto possa costituire una violazione alla legge.

Quanto poi all'altra osservazione del controllo e del riscontro, abbiamo la siducia che la legge sarà rispettata, e non sarà che allorquando sosservi prove più che evidenti, che si potrebbe venire ad una ricognizione del numero; ma questo pericolo assolutamente non può esistere; per cui ritengo non convenga scostarci dalla via che abbiamo tracciata, di mantenere per quanto è possibile lo stato attuale delle cose senza avere l'aspetto, nè di allargarlo, nè di restringerlo. E giacchè ne ho l'opportunità, vi mani-

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

festerò pure il desiderio vivo, che nella legge sisno introdotte soltanto quelle modificazioni, le quali sono richieste da un miglioramento evidente della legge, per rendere anche le diverse disposizioni del progetto tra di loro più armoniche, e che in certo modo siano tolte tutte quelle imperfezioni reali, effettive, di qualche importanza, ma non accresciuti di troppo gli emendamenti, quando non ne sia patente la necessità. Il Ministero deve avere davanti a sè il desiderio, e mirare a far sì che questa legge approdi più presto che sia possibile al suo fine, e quindi non accrescere le difficoltà, perchè la legge venga approvata dai tre poteri dello Stato; ecco il motivo, che io dico francamente al Senato, e credo che il Senato lo abbia già indovinato.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. In questa legge si cammina sui trampoli, diciamolo francamente essa è una legge anormale: bisogna eseguirla di buona fede ove si voglia che riesca un patto di concordia, epperò dobbiamo fare in modo che sia approvata senza grandi emendamenti; tutti gli emendamenti che non hanno ragione di esservi, non debbono essere introdotti. Signori, questa legge è difficile che si faccia eseguire in quanto agli obblighi del Sommo Pontesice, ov'Egli, dichiarato inviolabile, aumenti le guardie, che la legge gli permette d'avere intorno a sè. Quante dissicoltà s'incontrano perchè da noi si possa riconoscere il numero delle sue guardie! Ma per la ragione semplicissima che il Sommo Pontefice non deve più esercitare autorità di Sovrano temporale, egli non avrà bisogno intorno a sè di un numero di guardie, maggiore di quante ne aveva una volta; perciò la parola consueto non nuoce, non sa che riconoscere in satto l'attuale sacoltà; nel modo già concepito dalla Camera dei Deputati.

Tutte le volte che in questa legge si ricorre si principii di pura logica, di puro diritto, non si consegue lo scopo, giacchè, come ho detto questa legge è anormale.

Contentiamoci dunque che sia redatta nel miglior modo possibile onde non debba tornare dinanzi alla Camera elettiva se non per quelle variazioni che sono veramente indispensabili.

Il Ministero e il Governo provvederanno, qualora s'ecceda il numero consueto delle guardie addette alla persona del Sommo Pontefice ed alla guardia dei palazzi nel miglior modo possibile.

Poi quello che non può dire il Governo, certo possiamo dirlo noi.

Ove si tratti di piccole divergenze, si chiudano gli occhi, si tiri via.

Replico, cerchiamo per quanto è possibile di rimanere in armonia ed in concordia con quello che si è votato dalla Camera dei Deputati, se non altro si risparmierà tempo, e bene o male si avrà una legge sulle guarentigie. Presidente. L'onorevole Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Io intendo di aggiungere alcune osservazioni a quelle già fatte dall'onorevole Relatore, n risposta specialmente a quello che ha detto il Presidente del Consiglio.

L'Ufficio Centrale nel riformare quest'articolo è stato mosso da un pensiero sopra tutto di dignità e di rispetto e verso il Pontefice e verso lo Stato.

Adottando la formula del nostro emendamento, in verità è parso a noi che zi evitino tutti gli inconvenienti, e che si possano allontanare tutti i sospetli che si erano manifestati specialmente nell'altro ramo del Parlamento. Noi abbiamo detto che il Pontefice, appunto per il suo grado eminente, per le sue prerogative di immunità, è parificato ai Sovrani, e che come questi, aveva diritto di tenere le guardie intorno a sè, e che ufficio di queste era di onorare la sua persona e di custodire i suoi palàzzi.

La formula da noi proposta di tener guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei suoi palazzi, ognuno intende che ne limita di per sè il numero.

Si può essere più o meno incerti sul maggiore o minor numero, ma questo sarà sempre limitato. Ci pare poi che così si tronchi una questione sopra un argomento che a forza di discutersi, prende un aspetto non molto decoroso e si evitino al Governo imbarazzi successivi. È parso all'Ufficio Centrale che l'emendamento rimuovesse tutte le difficoltà; perchè quando si dice il consueto numero, non ci illudiamo, noi pon sappiamo il numero presente, e non sapremo neppure il futuro, a meno che non si chieda al Pontefica l'elenco delle guardie che egli ha intorno a sè.

Nel modo da noi proposto resterebbe tolto ogni dissenso, ed è a sperare si possa venire ad un accordo; perchè se le guardie palatine erano quattro mesi fa in gran numero, ora vennero man mano restringendosi, e si restringeranno ancora di più quando saranno tenute al servizio della guardia pazionale.

Noi non ricercheremo se il Pontesice vorrà delle guardie, le quali oggi saranno chiamate guardie svizzere o guardie nobili, domani palatine, posdomani in un altro modo; noi non avremo ragione di sospettare nè d'invigilare se queste guardie aumentino o scemino di numero.

Io non ho il coraggio di ideare che vi siano delle milizie nascoste nel Vaticano; ad ogni modo però si intende bene che la formola nostra basta a prevenire questo caso ed a rimuovere il pericolo; cosicchè è parso a noi che con questo mezzo si siano tolte tutte le suscettività, e siasi provveduto al decoro del Pontesice ed a quello del Governo.

Quindi io pregherei il signor Ministro dell'Interno a non insistere sulla proposta.

Dirò poi che la ragione per cui l'Ufficio Centrale ha preferito il suo emendamento al testo del Ministero, è questa: che, come avvertiva benissimo il Relatore,

TORNATA DEL 26 APRILE 1871

de noi lacciamo la seconda parte dell'articolo quale ci fu presentata, volendo eseguirla, il Governo sara obbligato, appena messa in esecuzione questa legre, ad entrare, non saprei come, nel palazzo del Vaticano, o ad aspettare alla loro uscita le guardie palatine, ed impedire loro di rientrarvi.

Vuole il Governo prendersi quest' incarico? Conviene a noi di esprimerlo in un momento in cui vogliamo dare al Pontefice delle guarentigie, e per a stessa dignità nazionale rendergli tutti gli onori che gli spettano come Capo della religione cattolica?

Quindi pregherei di nuovo il Senato a non volersi discostare dalla formola da noi proposta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola. Presidente del Consiglio. Ma gli è appunto per Il carattere che prende questa discussione, e perche pare che il Ministero abbia esagerato, proponendo un emendamento sconveniente, emendamento d'altronde che è stato tolto dalla votazione della Camera, che io credo di dover persistere e chiedere all'onorevole Pergi, cosa faremmo nel caso che certamente non dal Pontesice, ma da qualche persona, che possa per il momento prevalere Presso di lui e intenda creare imbarazzi al Governo, si volesse raccogliere, per esempio, un migliaio di Zuavi. Una cosa siffatia non ispaventerebbe certamente il Governo Italiano, ma conviene tuttavia prevedere il caso in cui l'ordine e la sicurezza pubblica possano essere periurbati, 6 con ciò destare inquietudine nel prese. Or bene, crede egli l'on. Senatore Poggi che il Governo potrebbe im-Pedire questo reclutamento, se l'articolo 2 viene emendato nel senso dell'Ussicio Centrale, vale a dire se non si dà una certa limitazione al numero delle guardie, ma si dà al Pontesice unicamente la sacoltà di tenere guardie addette alla sua persona e non si stabilisce che "queste guardie non possano oltrepassare un dato numero, anche accordato con larghezza?

D'altronde poi dove, e in che consiste la sconvenienza, quando si dice che il Papa ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie?

A me pare che qui sconvenienza non vi sia, ma che invece la frase proposta dall'Ufficio Centrale, sia troppo elastica, e tale da poter dar luogo a delle interpretazioni non abbastanza giustificate dalle disposizioni legislative, perche non determina in tal qual modo il numero di queste guardie addelte alla persona del Sommo Pontefice.

Senaiore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatori Poggi. I mille Zuavi dei quali ha parlato
l'onorevole Ministro dell'Interno, non sarebbero certamente guardie, perche gli Zuavi non rivestono
questo carattere; se però essi si presentassero coll'uniforme e il carattere di guardie, allura non potremmo impedirlo, perchè, da quanto intesi dire, pare
che la guardie che stanno attorno la persona del
Puntefice, sieno circa 2000.

Ma questo número appunto è l'incognita della legge; noi non lo conosciamo precisamente e se adottiamo l'espressione il consucto numero, conviet e pure intendere e stabilire a qual tempo vogliamo siferirci, se all'epoca dell'entrata in Roma delle truppe italiane, se a quella d'orgi o a quella d'otto mesi fa, o finalmente se questo numero sarà limitato a quello che si verificherà al giorno in cui verrà posta in esecuzione la legge.

Questa dunque, come diceva, è un' incognita, e tale essendo (e in ciò siamo tutti d'accordo), quando si vuole una limitazione a questo numero, pare all'Ulticio Centrale che questa si ottenga molto più convenientemente colle parole di guardie addette alla persona del l'onteste (non ad altri) e sila custodia dei suoi palazzi, perchè tutti intendano che quando si parla di guardie addette alla persona del Pontesice, ed alla custodia dei paluzzi comunque vasti, il numero loro non può esser poi tanto grande. Al di là noi non dobbiamo andare, e così noi otteniamo lo stesso intento che è certamente con ragione desiderato dal, Presidente del Consiglio, ma con una sorutula la quale è più degna e più conveniente.

Senature Alfiert domando la parola, più della con con con la parola, più degna e più conveniente.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Alfleri.
Senatore Alfleri. lo aggiungerò alcune considerazioni in appoggio di quelle recate innunzi dall'onorevole Senatore Poggi, desunte dalla condizione di fatto, alla quale noi vogliamo arrivare.

quale noi vogliamo arrivare.

Qual è la vera preoccupazione un po' seria che noi possiamo avere in mente nell'esaminare questo articolo? È quella d'impedire che vi sia una milizia, che si crei una milizia nei palazzi pontificii.

Del resto si potranno dare a queste guardie tutta le divise che si vorranno, si potranno dare tutti i nomi che piacerà, sia conservando quelli che hanno, sia prendendone dei nuovi; ma coll'articolo tal quale è formulato dal nostro Ufficio Centrale, le guardie, o saranno dei servitori o saranno dei cortigiani; non mai una milizia. Se sono guardie d'onore, saranno dei cortigiani rispettabili, perchè sono rispettabili, coloro che si prestano ad un servizio, di onore, per una istituzione così grande, così nobile come è quella del pontificato. Saranno servitori, se si presteranno al servizio di custodire e di assicurare la tranquillità del Pontefice e dei suoi palazzi; peraltro militi non lo saranno certamente, conformandosi al disposto dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale,

Però, quando si viene a considerara l'estensione che potrebbero prendere queste guardia, e il modo con cui si potrebbero dissimulare sotto un nome o sotto l'assisa, diversa parmi che la formola proposta dall'onorevole Presidente della Consiglio, che non è se non quella stata, votata dall'altro rama del Parlamento, sia più vaga e molto più incerta di quella che, propone l'Ufficio Centrale; perchè si verrebbero a comprendere nel numero di queste guardie anche quelle che diconsi palatine.

SENATO DEL RECNO - SESSIONE DEL 1870-71.

Invece a me pare che intendimento di tutti coloro i quali desiderano la votazione di quest'articolo, quale è stato proposto dall'Ufficio centrale sia piutiosto che nell'avvenire, dal più al meno, ma con differenza sostanziale di numero, le guardie che rimarranno a servizio del Sommo Pontefice, o a titolo di custodia, o à titolo d'onore, non oftrepassino il numero di quelle che ora rappresentano le così dette guardie svizzere, e le così dette guardie nobili.

Ma se si dice il numero consueto, si va incontro ad un'incognita che credo non possa da alcuno definirsi; se invece noi accettiamo il concetto espresso dell'Ufficiò Centrale, ci restringiamo unicamente a quel numero che si può ammettere compatibile colla qualifica di guardie addette alla persona del Pontefice e alla custodia dei suoi palazzi.

Per queste ragioni io credo che si possa accettare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale come quella che esclude egni ambiguità, a provvede abbastanza al

Presidente. Ha la parola il Senatore De Luca.

Senatore De Luca. Per quanto ho inteso dalla discussione fin ora latta, tutti conveniamo che si vuole cerchre un mezzo di limitare il numero delle guardie del Pontrice onde hon possano minacciara non diro la sicurezza d'Italia, ma in certo modo la sicurezza di Roma. È questa la limitazione sopra cui ci affanniamo tutti quanti, e per stabilire la quale non sappiamo trovare il bandolo.

A me pare che più si esce dal vago e si va al positivo, ci accestiamo a quella certezza che futti vogliamo.

Io trovo che l'articolo, come fu adoltato dall'altra Camera, ci toglie dal vago, non adoperando il vocabolo genèrico di guardie del Pontefice, ma restringendo queste guardie il due sole categorie, cioè: le guardie évizzere, che sono una guardia antica, una specie di alabardieri più per servire nelle cerimonie sacre e per custodire le porte del palazzo, che per altro ufficio, e le guardie nobili.

Delle prime non temo perche, ripeto, sono piuttosto una guardia da parata; delle seconde, molto meno, perche, trattandosi di gnardie hobili che devono essere gentifaomini, lo eredo che questi non saran capaci di turbaro l'ordine pubblico, nè vorranno portar le arini contre la patria.

Quindi con quest'articolo resta in certo modo circoscritto il numero delle guardie, e sapremo a chi è afildata fa guardia tauto del Pontefice quanto dei palazzi.

E se mi sosse permesso, pregheres che l'emendemento dell'onorevole Presidente del Consiglio sosse applicato appunto all'articolo votato dalla Camera dei Deputati, affinche si togliesse il vago in questa materia. In tel medo si portrebbe nell'articolo il vocabolo consusta....:

· Voci. Ma se c'è.

Senatore De Luca... Se v'è, non ho altro a dire-Infine conchiudo, che se vogliamo uscire in certo modo dal vago, se vogliamo esitare anche dei sospetti, bisogna che si faccia qualche cosa di più concrete.

A chi si assida la custodia del Pontesice?

Certamente, secondo l'articolo votato dalla Camera dei Deputati, sappiamo che si affida alla guardia svizzera, che è una guardia, dirò così, più che altro drammatica, e alla guardia nobile su cui possiamo fidare appunto per la nobiltà de suoi principii.

Presidente. Il presidente del Consiglio tiene fermo

il suo emendamento?

Presidente del Consiglio. Tengo fermo la proposta del sotto-emendamento, da me fatta.

Presidente. Allora metterò prima si voti il sotto emendamento.

Senatore Vigliani. Do nanio la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Vigliani. Non credo che la proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, comunque battezzata col nome di sotto-emendamento, possa avere la priorità; non credo che influisca punto sul merito, ma influisce sulla regolarità che nella votazione vuole essere osservata.

La regula è che si metta în votazione prima quella proposta la quale più si scosta dal testo che è sotto-

posto al Senato.

Se voi esaminate il testo del capoverso dell'art. 3, e lo confrontate coll'emendamento proposto dall'Ullicio Centrale, voi vi accorgerete che questo si scista di più di quello che fu proposto dall'onorevole Presidente del Cousiglio, il quale precisamente, per avvicinarsi un po' più alla proposta fatta dal Ministero, tenderabbe a persuadere che fosse mantenuto ancora un concetto che si trova nel testo ministeriale della legge.

Credo quindi che la regolarità voglia che l'emendamento dell'Ufficio Centrale abbia la preferenza; non venendo questo am nesso dal S-nato, altora si procederà alla votazione della proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Presidente. Allora non sarebbe più un emendamento, ma un'aggiunta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Presidente del Consiglio. Ili perdoni, l'onorevole Senatore Vigliani, ma il voler contestare che la mia proposta non sia un sotto-emen lamento all'articolo dell'Ufficio Centrale, è voler contestare una cosa chiara ed evidente.

Ió cosa propongo?

Non propongo altrò, che di aggiungere all'emendamento dell'Ulticio Centrela la parole il consuela numero, che hanno un carattere evidenta di sotto-emendamento alla proposta dell'Ullicio Centrale.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola, Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Duolmi di non essere di avviso conforme a quello dell'onorevole Senatore Vigliani, ma io credo che non si possa votare l'emendamento prima che sia votata l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, e la ragione è che potrebbe darsi che vi fossero dei Senatori, come dichiaro di essere io appunto in questo numero, che non accettassero l'emendamento se non vi è l'aggiunta proposta dal Ministero.

Quindi, per le ragioni dette dal Ministro dell'Interno, che si tratta cioè di un sotto-emendamento, che deve essere votato prima dell'emendamento, e per la ra-gione, che dall'aggiunta di quelle parole può dipendere l'accettazione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale, io credo che, prima di tutto, debba essere messa ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Io aveva domandato la parola Prima che avesse parlato l'onorevole De Foresta, e lo aveva fotto unicamente per pregare l'onorevole Presidente di notare che le parole consueto numero non sono che un'aggiunta, e nel nostro Regolamento non ricordo bene che cosa sia prescritto; so per altro di certo, che esso distingue i sotto-emendamenti dalle aggiunte, e vi provvede.

lo pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler riscontrare che cosa disponga il Regolamento, poichè la proposta del Sgnor Ministro è un'aggiunta, non una modificazione alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. L'onorevole Scialuis dice appunto

quello che ho già detto io.

Secome l'onorevole Presidente del Consiglio aveva, fatto una proposta come sotto emendamento, è per questo che io l'avrei prima messa ai voti; ma quando questa proposta acquistasse la forma di aggiunta, allora sta bene che sia messa ai voti dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Si darà lettura dell'articolo 38 del Regolamento (Senatore Chiesi. Segretario, legge);

>. Articolo 28 paragrafe 3,

> Sono messi a partito prima della questione prin-

a Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro, che dal Presidente assenziente il Senato, si riconusce migliore per la chiarezza della discussione.

A I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti, gli emendamenti dei Senatori prima di Quelli della Commissione o dell'Ufficio Centralo ».

Senatore Lauzi. Doman lo la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Lauzi. La dove si parla delle aggiunte, se la memoria ben mi serve, il Regolamento permette di votarle tanto prima che dopo l'articolo cui si riferiscono.

Esse hanno dunque questo privilegio, di potere essere votate anche dopo che una disposizione sia già

stata approvata, a differenza degli emendamenti che non possono più essere proposti quando un articolo è già stato votato.

Quanto a me, consentendo che venga, sotto un aspetto o sotto l'altro, posta si voti quella frase proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, non vorrei che qualcuno fraintendesse e credesse che io ciò faccia, acciò venga più facilmente approvata la proposta ministeriale.

Io, umilmente, non oso sperare che il signor Ministro la ritiri, a fronte delle osservazioni che gli sono state fatte; oso però sperare che non sia approvata, poichè, a parer mio, è molto più opportuno e sostanzialmente entra assai più ne'le vedute del Governo, l'emendamento quale fu proposto dall' Ufficio Centrale.

Primieramente le parole consueto numero non sono abbastanza chiare, perchè resta sempre a vedersi se il consueto numero sia il complessivo o il respettico; se cioè si tratti dell'intero numero in complesso delle guardie nobili, svizzere, palatine e carabinieri, ovvero rispettivamente di tante guardie nobili, svizzere, ècc. quante ne aveva il Sommo Pontefice.

Dunque abbiamo già un difetto di chiarezza. Di più (mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di parlare nel sense a cui tutti vogliamo arrivare, di avero cioè la legge più chiara e più esplicita che sia possibile), di più, diceva, non sappiamo, come osservava il Senatore Poggi, a qual'epoca riportarci. Potremo ricorrere alla stessa Santa Sede, e dimandare al Prefetto dei Palazzi Apostolici (non so bene come si chiami) qual numero consueto di Guardie era solito tenere il Papa.

Probabilmente non ci sarà data una risposta: e sarà questa una cattiva figura che faremo. Ma supponiamo che si accerti questo numero: dove è la sanzione della misura che si propone? La sanzione non vi è, e se il numero sarà aumentato, volete voi castigare il Papa, che abbiamo dichiarato inviolabile? O castigheremo forse le Guardie che sono chiamate a servire, senza sapere da che parte incominciare il processo verso di loro?

Io credo che la soluzione di questa questione stia nella frase detta dall'onorevole nostro Relatore; « rimettersene alla discrezione del Sommo Pontefice. » Questo è il vero principio. Ci siamo rimessi alla discrezione del Sommo Pontefice riguardo alle immunità dei palazzi, riguardo a non toccare i documenti che trovansi in quegli archivi, presso certe congregazioni; ci siamo rimessi alla discrezione del Pontefice in tante cose più importanti, e non vorremo rimettervici in questa, e croare difficoltà unicamente per la paura che al Vaticano sieno 100 guardie di più o di meno? Ilo spiegato perciò il senso delle mie parole, non volendo essere frainteso quando ho approvato che si metta ai voti anche subito la frase suggerita dall'onorevole Presidente del Consiglio.

ar anta it as a tar an Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Le parole degli onorevoli preopinanti riguardano l'opportunità di votare prima o dopo l'emendamento o aggiunta, come veglia chiamarsi, proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio- generalest grantspig

Ma, o Signori, noi abbiamo desiderato sempre che il Sonato votasse, liberamente e in questo caso, se vogliamo che tanto, coloro che intendono accettare l'emendamento dell'Ulficio Centrale, come quelli che credono di respingere l'agginnta o sotto-emendamento del Ministro votino con piena libertà, parmi conveniente che, si voti prima il sotto emendamento od aggiunta perche vi saranno tra noi, o Signori, taluni i quali, come ha detto l'onorevole Senatore De Foresta, disposti ad approvare l'emendamento dell'Ulicio Centrale però coll'aggiunta sattavi dal Presidente del Consiglio, quando quello sia mesas il primo si voti, non lo approverebbero, perché temeranno che il sotto-emendomento del Ministero venga respinto.

Econ, o Signori, la ragione per cui lo creilo op portuno che si voti prima il sotto-emendamento e pol

l'emendemento.

Cemendomento.
Senatore Vigliani. Domando la parola.
Presidente. Ila la parola.

Senatore Vigliant. Mi dispiace di prolungare questa discussione sopra l'ordine della votazione, ma debbo dire a coloro che, temono di essere vincolati nel Jorn voto quando dovessero votare, prima di lutto sopra l'emendamento dell'Ufficio Centrale, che se questo emendamento contenesse qualche cosa, che non fosse in armonia con l'aggiunta proposta, sarei perfettamente del loro avviso.

Ma questo pericolo non esiste, perció io credo che o si voti prima l'emendainento dell'Ufficio Centrale, o si voti prima ciò che pi cque di chiamare sotto-emendamento, e che non è che un aggiunta, ciò non pregiudica punto alla libertà del voto. dica punto alla libertà del voto.

Aggiungero poi che non mi pare ragionevole il voler fare un'aggiunta a ciò che non e iste ancora.

Presidente La parola è al Senutore Musio.

Senatore Musio. Noi cerchiamo in questo momento se si deliha votare prima sulle parole proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio, oppure sul-Pemendamento dell'Officio Centrale. In Vivi anni monanti

La difficoltà esiste ducche l'unorevole Sulaloia crede che le parole proposte dall'onorevole signor Presidente del Consiglio possano qualificarsi come un'aggiunta.

Ma io cre lo che non si possano così qualificare. Secondo il nostro Regolamento e nel senso stesso della parola, si aggiunge una cosa ad un'altra quando la cosa che esiste rimane coll'aggiunta dell'altra, e stanno tutte e due; ma quando si tratta di un sottoemendamento, como é quello proposto dal Presidente del Consiglio, che toglie l'emendamento proposto dull'Ufficio Centrale, e rimetto l'idea espressa nel progetto ministeriale, mi pare che nella votazione il sott'emendamento proposto dal Presidente del Consiglio debba avere la priorità.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola il Senatore Menabrea. Senatore Menabrea. Mi duole, o Signori, di dover prendere la parola dopo tante discussioni sopra una questione che mi pare di non gran momento, e se i⁰ avessi la speranza (che dichiaro di non avere) di poter indurre il signor Presidente del Consiglio a recedere dalla sua proposta, io le pregherai di non insistere sull'aggiunta che vorrebbe introdurre nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Intatti, o Signori, mi pare che la proposta del signor Presidente del Consiglio si scosti alquanto dall'idea foudamentale che deve informare la legge che ora discutiamo.

Qual e lo scopo del Titolo primo di questa leggo? È quello di stabilire le condizioni del Pontesice in mo lo da togliere ogni specie di conflitto possibile tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica. Ora, è evidente che se noi introluciamo l'emendamento del Presidente del Consiglio, noi diamo al Governo l'abb'igo di vadere, di numerara le guardie che il Pontelice tiene intorno a se, onde assicurarsi che sta nei limiti della legge.

Ora, io domanilo, il Ministro potra fare questa verifica, e se tenta di farla, non verrà a suscitare uno scinilato ?

Nin trovera anzi in questa stessa legge un ostacolo per far la verifica? Di più, questo supporrebbe che il Pontefice accettasse la legge; ma noi sappiamo che altualmente non l'accetta, e che per conseguenza non si curera nemmeno dell'aggiunta che si vuol fare, per cui lasciamo l'articolo tal quale venne proposto dall'Ufficio Centrale, e che parmi sia stato ben saviamente studiato, del che tutti si sono potuti persuadere sentendo le ragioni, che furono così chiaramente esposte dall'illustre Relatore, le quali, secondo me, debbono bastare per in lurre il Sanato ad accettare senz' altro la proposta dell'Ufficio medesimo. La como an a ...

Rispon lero poi due parole a coloro, che hanno 📆 luto sollevare il fantasina di un esercito, che si venisse a raccoglicte nelle Aule del Vaticano, per minacciare la Mberta e l'Indipen lenza d'Italia. (1912) in marche d'

Signori, siamo serii, e non mettiamo avanti idee che potrebbero aver nome di ridicole! Come volete che nelle Aule del Vaticano si introducano e si raccolgano schiere armate per minacciarci? Credete voi che se? mai il Pontefice volesse attentare alla libertà ed alla sicurezza della Capitale, vestirebbe le sue schiero da guardie svizzero o da guardie palatine? No, egli farebbe venire anche dei chierici è dei frati, come ne abbiamo visti noi nel 1848, per difendere l'indipendenza d'Italia.

Io, o Signori, ho visto in quell'epoca dei preti, dei canonici ordinati in compagnie, armati dello schioppo, battersi come soldati; ecco che cosa far potrebbe

Papa, qualora nutrisso idee guerriere, ma sic-Margar Change of some street there gives come credo che egli rifugga da queste idee, come ne rifuggiranno, io spero, tutti i suoi successori, così io non temo il pericolo, che si vorrebbe da taluni affacciare. Lasciamo dunque da parte queste supposizionis e teniamoci alla redazione dell'Ufficio Centrale, la quale, per quanto è possibile, evita i constitti che altrimenti potrebbero sorgere fra il Governo ed il Pon-

Presidente del Consiglio. Domando la parola. Presidente. Ila la parola.

Presidente del Consiglio. lo credo che l'ultima Parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore llenabrea non abbis nulla a fare colla presente discussione, nessuno avendo sollevato il dubbio, od il sospetto che si potesse per avventura raccogliere nel Vaticano una specie di armate, che minacci la sicurezza della Capitale. Io non so a chi abbia voluto alludere l'onorevole Senatore Menabrea con queste sue parole per cui non occorrerà che gli risponda.

Eali mi sa un eccitamento perche io ritiri il mio totto emendamento, credendo sia assai migliore e più rassicurante sotto certi aspetti l'emendamento presen-

tain dall'Utficio Centrale.

lo non stard ancora a trattenere il Senato sopra le ragioni le quali mi persua tono a mantenere il mio emendamento, le ho g'à dette e credo che la questione non sia poi così ampia da poter raccogliere altri argomenti per persua lere il Senato; ho ad lotte conside-Pazioni di convenienza principalmente, e prima di tutto 40 trovato che quella frase la quale stabilisce di mantenere il consueto numero di guardie è molto più conforme allo spirito che ha guidato I Ufficio Centrale Degli emendamenti di forma che ha introdutto, cioè Preferendo sempre quella formola che racchiude il Pensiero di conservare lo statu quo, e che non ha l'aspetto di voler concedere un favore.

Inoltre ho osservato che se non vi è necessità, se non è dimostrata la convenienza di fare un emendamento non sia opportuno di introdurlo per non moltiplicare mag-Riormente le difficultà che si possono incontrare nel l'altro ramo del Parlamento, perchè questa legge possa

L'ho già detto e lo ripeto, comprendo che vi pos-¹⁰no essere degli emendamenti necessari, ma quando non è dimostrata questa necessità, il volerti ciò non Ostante introdurre, dimostra che si vogliono creare delle difficoltà parlamentari le quali possono impedire che la legge venga nel tempo prefisso approvata.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Menabrea. Mi credo in debito di protestare contro le ultime parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, perchè esse potrebbero esercitare una pressione sul Senato. Noi siamo al tulto indipendenti, e certamente non vi è nessuno tra noi il quale abbia fatto questa proposta nell'intento di portare qualche dissenso fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Noi facciamo queste proposte colla coscienza di fare il meglio; e certamente se il Senato dovesse rimanere sotto l'impressione delle parole del Presidente del Consiglio, si dovrebbe inferirne che noi cerchiamo suscitare, cotali dissensi,

ni cerchiamo suscitare cotali dissensi. Noi abbiamo spiegato chiaramente il nostro intendimento, e credo che nessuno fra quelli che hanno udito la proposta da noi fatta, veglia attribuirle, il significato che il Presidente del Consiglio pensò di

rle. Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente lla la parola.

Presidente del Consiglio. Io non posso ammettere questo, o Signori: l'onorevole Menabrea ha voluto comprendere le mie parole nel senso che avessero. tendenza ad esercitare una pressione sul Senato. Ma perchè questo, o Signori? Non è permesso al Governo di far considerare al Senato quali sarebbero le dissicoltà le quali potrebbero sorgere, perchè questa legge possa venire a raggiungere il auo scopo, a raggiungere la mèta? Mi pare che sia un ordine di considerazioni persettamente lecito e conveniente, e che non si possa inferire che con ciò si intese usare pressione sul Senato, ciò che è le mille miglia lontano dal mio pensiero. Na siccome sono persuaso che tauto il Senato quanto il Governo des derano che questa legga possa più prontamente che sia possibile esser votata (naturalmente con tutti quegli emendamenti che il Senato credera d'introducre, e che crede propriamente necessarii al miglioramento della legge, evitando quelli che non sono di stretta utilità, come mi pare nun sia dimostrata questa utilità intorno all'articulo del quale ci occupiamo), mi pare che sia lecito al Governo di far osservare che sarebbe conveniente d'impedire inutili ritardi.

dire inutili ritardi. Ecco quale portata avevano le mie parole, le quali non credo si possano interpretare nel senso che si voglia esercitare una pressione sul Senato.

Queste parole erano già ssuggite sin da icri al Senatore Menabrea riguardo ad un'altra considerazione; ma cre lo che, tanto ieri come oggi, non abbiano avulo alcun fon lamento per essere pronunciate, perché, ripeto, è lontino il Governo dal voler esercitare questa, pressione. Ma, per cansi lerazione politica, la quale potrebbe più o meno influire sull'esito finale della legge, io ho creduto fire atto doveroso manifestando la difficoltà che potrebbe sorgere, papara la contra contr

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal-PUfficio Centrale. De como de seda elegación el del seg-

« Il Sommo Pontesice ha facoltà di tenere guardie, addette, alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per ; tali guardie dalle leggi vigenti del Regno, y postumo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propono cha dopo le parole e ha facoltà di tenere si aggiunga : « il consueto numero. »

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

Chi approva l'aggiunta di queste parole, sorga. (Approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale coll'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 4.

· E stabilita a favore della Santa Sede una dota-

zione di annua rendita di lire 3,225,000.

- > Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articulo precedente, o degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.
- » La dotazione di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Pabito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Sinta Sede; c durante la vacanza della Sede, si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.
- Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e bibliofeca. »

A quest'articolo 4, I Ufficio Centrale propone il seguente emendamento, alle parole: « è stabilita, » si

sostituiscono le parole « è conservata ».

Senatore Mamiani, Relatore, L'Ufficio Centrale fa un'altra brevissima emenda al primo inciso di questo articolo, che dice: • E conservata a favore della Santa Sede, la dotazione ecc., » e non « una dotazione; » perchè, il Senato intende che dicendosi, « è conservata, » non è più esatto il dire « una dotazione, » ma deve dirsi e la dotazione. »

Presidente. Il Ministero accetta questa variante proposta dall'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto perchè è naturale che dicendosi conservata, si dica la e non una dotazione.

Presidente. La parola è al signor Senatore S'otto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Domandava di parlare per correggera la dettatura, avendo io ristretti i due articoli 4 e 5 in uno, e mi pare di avervi espresso tutto

che ha espresso l'Ufficio Centrale, anzi più brevemente. Non so se l'onorevole Senatore Mamiani ne abbia presa cognizione. Del resto, per non fare lun he discussioni, dico in poche parole che io trovo in questi articoli tante ripetizioni inutili che si potrebbero evitare; se il miglior pregio delle leggi è la brevità e la chiarezza, mi pare che nulla manchi, nulla ci sia di superfluo in questa mia dettatura.

Precherei quindi l'onorevole Senatore Mamiani di

prenderne cognizione.

Presidente. Lo prego di volere serivera il suo emendamento e di mandarlo firmato alla Presidenza. Senatore Stotto-Pintor. È stato stampalo.

Presidente. Allora Il Senatore Siotto-Pintor ha 12, parola per isvolgere il suo emendamento.

Senatore Slotto-Pintor. Leggerd io la mia proposta, perchè tutti ne abbiano cognizione.

Senatore Casati. Prima occorrerebbe domandare se è appoggiata.

Presidente. Scusi, ma il Senato non ha ancora sentito in che termini è redatto l'emendamento: dopo la lettura, interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore Slotto Pintor. (legge) C Articoli 🛧

ristretti nel modo seguente:

- « E conservata alla Santa Sede una rendita annuale di L. 3,225,000.
- » Con questa somma s'intende provveduto alla persona del Pontesice e ai Bisogni tutti della Sede Romana.
- » La rendita è inscritta nel libro del Debito Pubblico sotto forma di rendita inalienabile e perpetua.
- > Essa è esente da ogni specie di tassa o di onere governativo, o provinciale, o comunale.
- Il Pontelice continua a godere del Vaticano e del Lateraneșe e della villa di Castel Gandolfo, con tu^{rte} loro attinenze e dipendenze.

> Le cose dianzi dette sono inalienabili, immuni da ogni tassa o peso, e da espropriazione forzala 🦫

Segue un altro inciso o capoverso di cui ora non è. il caso di occuparci, perchè riguarda la proprietà delle biblioteche e dei musei.

Presidențe. Domando se quest'emendamento, e appoggiato.

Chi l'appeggia, si alzi.

(Non è appoggiato.)

Si rilegge l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Scuatore Mamiani, Relatore. Domando la parola. Presidente. Ila la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. È stata dall'Ufficio Centrale osservata un'altra minuzia intorno alla dicitura di quest'articolo, ed è : che dicendosi e la dotazione » a veca di « una dotazione » convien dire aitres. « dell'annua » e non « di annua rendita ».

Ci sacciamo scrupolo di avvertire il Senato di que-

sta necessaria modificazione

Presidente. Chi approva l'art. 4 con queste vatianti, si alzi.

(Approvato.)

L'articolo 5 è così concepito:

Art. 5. Il Sommo Puntesice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente continua a godere dei Palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi sono inalienabili, esenti da ogni tassa, o peso, e da espropiazione per

eausa di utilità pubblica.

· Sono di proprietà nazionale i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'erte esistenti negli edifizi Vaticani.

L'accesso al pubblico nei locali sovraccennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero compe-

Ai tre ultimi paragrafi l'Ufficio Centrale sostituisce

il seguente emendamento:

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o Peso e da apropriazione per causa di utilità pubblica ».

Domando se il Ministero accetta quest'emendamento.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non si oppone a quest'emendamento perché consuona ineglio con le disposizioni precedenti, di lasciare cioè tutta la libertà ed indipendenza voluta nel Vaticano al Pon-^{lefice} purché sia salva, come vedo che lo è per quest'emendamento, la questione riguardo alla pro-Prieth, dal momento che si stabilisce, che i detti musei e biblioteche sono inslienabili, in quanto all'uso, è giusto che il Pontelice ne abbia la libera disponibilità, senza che vi sia nulla che possa in certo modo fincolare questa libertà e questa indipendenza del Puntefice nel Vaticano.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor, Senatore Siotto-Pintor. Io mantengo invece il terzo capoverso come lo ha votato la Camera dei De-Putati, primamente per una ragione storica:

Niccolò V fondatore delle biblioteche, i Clementi e i Pii VI, VII e IX acquistavano questi oggetti d'arte

come principi coi danari dello Stato.

Viene da ciò la ragione giuri lica, che quello che 81 acquista con i denari dello Stato ricade al Governo che sottentra. Io non parlo delle ragioni di convenienza e di antiveggenza, perchè, siamo giusti, i Pontefici, anche con leggi eccessivamente arbitrarie, lianno sempre proibita l'esportazione degli oggetti d'arte.

Ma quando in questo stesso art. 5 noi diamo al Papa il godimento del Vaticano e del Lateranense, perche non dovremo ripetere la stessa frase per ciò che riguarda i musei e la biblioteca?

Si dice, sono inalienabili! Ma bisogna pur dire chi

ne è il proprietario! N' è proprietario il Papa? Allora non possono dichiararsi inalienabili, perchè gli togliereste il primo diritto della proprietà, tranne che vogliate faras come a dire un fid-commesso perpetuo. Insomma o è proprietario il Papa, e allora non dite che sono inalienabili; oppure è lo Stato, e abbiate il coraggio di dirlo francamente.

Presidente. Propone qualche cambiamento?

Senatore Stotto-Pintor. Propongo di mantenere l'articolo quale è stato votato dalla Camera dei Depulali.

Presidente. Prima debho mettere ai voti la parte dell'articolo à cui l'Ufficio Centrale non fa variazione.

. « Il sommo Pontesice, oltre la dotazione stabilità nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edilizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. >

Chi approva questa parte dell'art. 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Rileggero ora l'emendamento proposto

dall'Unicio Centrale.

« I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da spropriazione per causa di utilità pubblica. »

Chi approva questo émendamento, abbia la compia-

cenza di sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvate.)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'articolo che il Senato ha testà approvato tratta semplicemente dei palazzi che sono, dirò, di uso diretto del Sommo Pontesice; ma vi sono pure altri edifici sacri che interessano il cattolicismo, dei quali non si fa parola in questa legge. Intendo parlare delle sette Basiliche, che possono dirsi realmente i luoghi santi di Roma, e sono oggetto di venerazione a tutti i fedeli.

lo non credo che sis il caso di introdurre in questa legge verun articolo speciale relativo a queste Basiliche, nemmeno riguardo alle estacombe che sono anche esse luoghi santi, perchà specialmente di queste ultime sento che si è già occupato il Ministro dell'Istruzione Pubblica, inviando a Roma un Commissario che lo rappresenta, per procurare la erezione di queste catacombe in una specie di museo. Solo desidererei che il Ministero dicesse qualche parola rassicurante a questo proposito perchè è cosa che riguarda tutto l'orbe cat-

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la

Presidente lla la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io mi limito ad una rettificazione di fatto che mi pare aubastanza importante. The many are reported in the more to give in

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che il Ministro dell'Istruzione Pubblica designo un suo delegato per sorvegliare le catacombe. Egli è stato male informato-Io ho adottato in questo caso quel criterio stesso al quale egli pure accennava nel suo discorso.

Le catacombe sono, anche secondo la mia opinione, un luogo sacro anch'esse. " antir s oforte o

Certamente codesta è una questione che verrà innanzi al Parlamento, giacchè da una parte sul Bilancio dello Statu è assegnato un fondo per continuare gli scavi delle catacombe, dall'altra, e l'onorevole Menabrea è troppo dotto per ignorarlo, gli scavi delle catacombe si connettono con le altre opere che si stanno intraprendendo per la scoperta delle antiche reliquie di Roma, e per conseguenza una specie d'accordo e d'intelligenza deve passare fra le due Sopraintendenze, che governano gli scavi. Del resto le spese che sono assegnate sul Bilancio devono essere fatte dietro ordine del potere esecutivo, e secondo le norme volute dalla nostra legge di contabilità, e anche senza questo vincolo la connessione necessaria fra i lavori che si devono fare spesso in terreni contigui, rende indispensabile un'armonia prestabilita.

Rispetto alle Basiliche, essendo giunto nell'Aula quando l'onorevole Menabrea già aveva comincialo a parlare, non ho potuto afferrare quale sia il vero concetto dell'onorevole Senatore su questo argomento.,

Io credo però che sarebbe pericoloso e molto pericoloso adesso introdurre una modificazione nel progetto di legge. Se non si tratta che di una dichiarazione, potrebbe, credo, valere quella che ho fatta testè per le catacombe, se ció può acquietare l'onorevole Senatore; giacchè a ragion molto più forte si avranno tutti i riguardi per le basiliche, oggetto di riverenza e di ossequio pei cattolici e di ammirazione pel mondo civile. Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente, Ha la perola. non alta p i in conseglor i. Senatore, Menabrea. Ringrazio l'onorevole. Ministro dell'Istruzione Pubblica della dichierazione che egli ha fatto, che è appunto quella che io proponeva di fare al Senato, acciocchà il mondo cattolico supesse che queste basiliche, questi luoghi santi le venerati saranno compresi con gli altri edifizi religiosi e chiese che saranno religiosamente conservate dal Governo. -

- "Presidente. Leggo l'art. 6. 6 g v ichels emperment 3 è Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potra per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. a neura rinnig nituting essenti indisent.
- Il Governo provveda a che le a lunanze del Conclave e dei Concilii ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza. Sommunistiton organisti

L'Ufficio Centrale alla parola ecumenici propone di

tatian non communications of the communication of the sostituire la parola generali, e dire Concilii generali invece di Concilli ecumenici. il intermetata

a Il Ministero accetta questa variante? Isio il ai il Ministro di Grazia e Giustizia. Ni permetto di avvertire che comunemente le parole generali ed ecumenici applicate ai Concilii suonano, o almeno sono intese quasi nel medesimo senso." " " 14 14 14 14 14

Però per non mutare troppo alla legge e così rimettere in discussione un articolo della medesina, io prégherei l'Ufficio Centrale a consentire che rimanesse l'articolo come fu votato dall'altro ramo del Parlamento. That the entre training to a new contract the

1 Senatore Mamiani, Relatore. L'Uffició Centrale pon ha dissicoltà di recedere da questa variante che era piulloslo grammaticale che sostanziale. 19 10 1011

N Senatore Scotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Slotto Pintor. Ho domandata la parola per un'osservazione che apero sarà accettata dal nostro letteratissimo Senatore Namiani. Si potrelibe cambiare quella perola autorità e dire gli alti ufficiali pubblici od altra parola, perchè il dotto Relatore sa meglio di me che il Fansani dichiara un brutto gallicismo usure la parola autorità per significare gli alti ufficiali pubblici. Ar ale fra de Britism anan eines ib ets

'Ministro di Grazia e Giustizia.' Per le mede sime ragioni per le quali ho pregato l'Ufficio Centrale di non sostituire la parola generali alla parola ecumenici, prego anche l'onorevole Sehatore Siotto-Pintor a non insistere per il mantenimento della sua variante. "Senstore Siotto-Pintor. Per me, se vuole, non ho difficoltà di ritirare la proposta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, ri leggo l'articolo 6, per metterlo ai voti. (Vedi sopra.) " and the te two teleposition is

Chi approva quest'articolo, si alzi. di ladida manda (Approvato.)

Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorita od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nel palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilie.

A quest'articolo l'Ufficio Centrale sostituisce que, st'altro : hate so r up cusenses per Za a let 11 4

« Art. 7. Nessuno uffici»le della pubblica autorità od : gente della forza pubblica può, per erercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei pulazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice o ner quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio generale, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dat Conclave o dal Concilio." >

Accetta il Ministero questo emendamento dell'Ufficio Centrale? La ind 5 : menter that Advices

Presidente del Consiglio. Domando la parola. Presidente. Ha la parola. Mi there, some in monath of Me h sector pur offer the

Presidente del Consiglio. La disserenza tra il testo ministeriale e il testo dell'Ussicio Centrale non parmi che di pura sorma, avendo l'Ussicio medesimo alle parole: « nei palazzi o luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontesse, » sostituito queste altre: « nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontesse »; a meno che l'Ussicio Centrale, nel sar questo cambiamento di redazione, non sosse guidato da qualche altro concetto, nel qual caso lo pregherei di una spiegazione.

Senatore Mamiani, Relators. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. All'Ussicio Centrale è parso molto più convenevole e decoroso l'usare la dicitura da lui proposta a vece di quella primitiva, in quanto quei palazzi costituiscono da molti secoli la abitazione del Santo Padre, e non ne aspettano l'assegnazione nè dal Governo nè dal Parlamento.

La sostanza dunque dell'articolo non viene per nulla toccata, soltanto che la frase, che noi sostituiamo, è molto più decorosa e più conveniente; dunque l'Ufficio Centrale insiste sulla leggera mutazione fatta; leggera, io dico, perchè non tocca la sostanza, importante però perchè è molto più rispondente al fine a cui tendiamo, che è quello di non parere a taluno che siamo noi coloro che assegniamo al Papa i palazzi da lui abitati come si assegnano a qualunque privato.

Presidente del Consiglio. Come già dissi, il Ministero, non si oppone a questa modificazione; ma desiderava di avere la conferma dall'Ufficio Centrale dal suo ficiatore sulla portata della melesima. Ora che ha conosciuto che è una modificazione di forma che spiega meglio il concetto ed è più decorosa, non ha difficoltà di accettare questo emendamento.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 8: « É vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi, e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali. »

Se non ci sono osservazioni, metto a partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma, tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Chiederei all'Ufficio Centrale una spiegazione intorno a quest'articolo 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale; per conseguenza bisogna che abbia la libertà di ricevere presso di sè tutte la persone che desiderano conferire con lui.

Ora, mi pare che mentre per una parte risulterebbe da questa legge che uno straniero cattolico ha il diritto di venire a Roma e recarsi presso il Pontefice; dall'altra parte sappianno che il Ministro dell'Interno ha facoltà, per certe ragioni e in certe circostanze, di negare a qualche straniero l'accesso nel Regno; e in tal caso costui sarebbe privato della facoltà di presentarsi al Papa.

Io chiederei qualche spiegazione su questo proposite all Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola. Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Se il desiderio espresso dallo onorevole Senatore Menabrea è giusto, non è men vero che si può dire francamente che i fedeli depo questa legge e sotto il regime di essa, si troverenne sempre liberi di andare, come si dice, ad limina Petri, come per il passato.

Non si potrebbe fare che un'ipotesi, ed è che qualcheduno si servisse di questo pretesto di andare dal Pontefice per fini politici.

A me pare che in tal caso noi dobbiamo confidare nella saviezza e prudenza del Governo, che sicuramente non vorrà abusare dei poteri che ha, e d'altra parte dobb amo confidare che il Capo della Chiesa non vorrà mai far servire l'esercizio del suo altissimo ministero ad altri fini che non sieno interamente religiosi.

Quindi a me pare, che a questo riguardo, l'onorevole Senatore Menabrea possa essere tranquillo che le pratiche che si angliono osservare attualmento pei cattolici, che vogliono venire a Roma, continueranno ad avere pacifica e piena osservanza, allorchè la legge sarà promulgata.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola. Senatore Siotto-Pintor. Vi rinunzio.

Presidente. Rileggo dunque l'art. 9 per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

a Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficie partecipassero in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

» Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali com: petenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

L'Ussicio Centrale a questo articulo propone che si aggiungano al primo paragrafo, le parole alla formazione ed dopo la parola Roma.

Il Ministero l'accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente nelle parole emanazione degli atti, adoperate nell'articolo 10, si comprende il doppio fatto che costituisce l'atto medesimo, per la pubblicazione dello stesso e per l'emanazione. Ora io non so comprendere come si possa emanare un atto senza prima formularlo.

Quindi nella parola emanazione si comprendono pure indubitatamente i due momenti di quell'atto di

cvi si parla,

nPer queste ragioni io in verità non veggo che vi sia bisogno di aggiungere nell'articolo la parola formazione, anche perchè non so (certamente l'onorevole Relatore à dotto, assai più dotto di me in tutte le materie, e molto più nella lingua), non so, ripeto, se la parola formaxione dell'atto sia veramente propria; al contrario nella parola emanazione mi pare che i due momenti di questo fatto vengano sufficienti mente, se non m'inganno, spiegati. Io quindi, per quella concordia che si è mantenuta finora tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero conciliando reciprocamente e conservando ora dall'una parte "or dall'altra, io pregherei lo stesso Ufficio Centrale di voler far rimanere l'articolo come sta, perchè, lo ripeto, secondo me nella parola emanazione si comprende ciò che si vorrebbe l'aggiungere colla parola and quality الأمد والأمروج formasione.

- Senstore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

 Presidente. Il Senatore Mamiani ha la parola.
- 6 Senatore Mamiani, Relatore. Mi spisce non poter consentirs a questo ritorno all'antica espressione.

Io non farò qui certo una questione di filologia ma mon so chi possa nostenere che la parola emanazione esprima tutto ciò che concorre a comporre un atto qualunque che esca dal Vaticano, cioè a dire un decreto, una legge, una disciplina e via via.

raccolti appunto per consigliare il Pontefice tanto lin certi concetti di decreti e di discipline, come lanche per cooperare alla forma stessa, alla compilizzione ella sill'espressione di codesti atti.

Chiamare tutto ciò emanazione, in verità per me codesta sarebbe una parola estremamente impropria; es dovessi dire lo achietto mio parere, direi: tegliamo la parola emanazione e mettiamo la parola formuzione; ma pretendere, lo ripeto, che colla parola emanazione rimanga compreso l'atto dei cardinali, i quali si riumiscono in congregazione per consigliare il Santo Padre, per aiutarlo e a mano a mano comporre con lui i diversi atti, chiamare tutto ciò emanazione, mi pare la maniera più impropria che si potesse scegliere.

-Questa è la mia opinicae; e in quindi rimenço fermo nel proporre che s'aggiunga la parola formazione; la quele comprende tutto; mentre l'emanazione aignifica solamente l'atto esteriore, cioè la promulgazione. In ogni caso pei respiagerei la parola emanazione, quantunque questa possa voler dire qualche forma ed atto speciale per la promulgazione di un Decreto op

qualsiasi altro atto che cemani dall'autorità dei Pontefice; ma tengo fermto, o credo di aver consenzienti i Colleghi dell'Ufficio Centrale ad inserire la parola formazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ile non voglio far questione intorno alla intelligenza di questa parola; certo però che la emanazione è il compimento dell'atto: e se ci poteva esser dubbio che potesse par dere sotto la responsabilità la manifestazione esterna di quest'att, io credo che indubbiamente non avribbe potuto sorgere mai nella mente di pessuno che la formazione segreta, senza emanazione esterna dell'atto, avesse potuto andar soggetta al sindacato.

Ecco perchè a me pareva che la parula emanazione comprendesse indubbiamente nella medesima dispossizione i due momenti costitutivi dell'atto niedesimo.

Ma se si vuole, io non istaro a fare una questione per intendere le due parole furmazione ed emunazione; mi appello alla prudenza, ed al seuso pratico e legislativo del Senato, se sia necessario modificare anche questo articolo per la introduzione di una parola, il cui concetto, tutti ne conveniamo, si comprende in quella già adoprata nel progetto.

Senatore Mamiant, Relatore. Domando scusa, appunto sulla spiegazione della parola emanazione, che ci ha data il signor Ministro, che non siamo d'accordo. L'ultima parte di un atto e la promulgazione, ma l'avere specificato in tal modo la emanazione, eschida in certo modo la formazione, che è ia parte più importante; coloro, cioé, che fanno il dettato dell'atto, o del decreto.

Del resto, secondo me, è meglio non metter nulla; che la sola parola emanazione.

Ministro della Istruzione Pubblica. Verimente mi pare si tratti qui di questione non grave. Ad ogni modo dacche la proposta è fatta dall'Ufficio Centrale del Senato, sento il bisogno di dire che il Governo è nella necessità di raccomandare che in questa legge, la quale dovrà pur ritornare all'altro ramo del Parlamento, non si sollevino questioni di parole che ponno esser feconde di lunghe discussioni.

L'emanazione, disse il mio Collega, il Guardasigilli.

d'il 'momento complementare, il momento esterno, dell'atto, e questo è consentito anche dall'egregio signor Relatore.

Ma ci è di più, l'emanazione indica il solo momento la sola fise concludente dell'atto. È perciò il solo momento che importa al legislatore, giacche tutti gli atti preparaturii come il concepimento, la discussione e tutto quello iche isi liopera nell'interno consiglio, le che si compie, titirò così, nell'intimità degli Uffici pontifici, non ei riguarda ipunto. Quello iche ci rignarda, è ciò che può essere fatto di pubblica ragione che giunge alla pabblica motorietà, de lehe i perciò i senza un'espressa eccezione, non poteva essere sistiratto i all'ingerenza dell'autorità civile.

· Ma allora, perché l'unorevole "Marriani, che vuole

cssere così preciso, non ha aggiunto anche la discussione, il consiglio, il parere, che sogliono precedere la compilazione la quale dà forma agli atti? E in vero, che cosa vuol dire la formazione, senza l'emanazione? Vuol dire una interna decisione la quale non ha nessun effetto esteriore, non si produce al di fuori.

Ma allora non può venire in mente a nessuno che un atto di questa natura abbia bisogno di una speciale garanzia, per non esser colpito dalla Legge.

Del resto, non ci si mette da parte nostra nessuna ostinazione: anzi il Presidente del Consiglio suggeriva di sopprimere tutte e due le parole, e trovarne una che dicesse tutto l'insieme, dell'escogitare e del produrre al di fuori. Ma io certamente non mi mettero in animo di proporre qualche formola, dove è Relatore l'onorevole Mamiani il quale in questo, e in altro mi è maestro, e potra trovare un partito di parole meglio di quello ch'io spero di fare.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola,

Senatore Pasqui. In appoggio alle avvertenze fatte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io mi appello ai Signori Legali componenti l'Ufficio Centrale.

Questa parola emanazione nel linguaggio legale ha un senso pratico: e quando si dice che il Tribunale mana una sentenza, si comprende anche l'idea della formazione, perche il Tribunale emana la sentenza, cioè prima la forma, e poi la pubblica.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Glicchè è stata proposta la formula partecipazione agli atti. l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettaria.

Présidente. L'Ufficio Centrale propone adunque che dica partecipazione agli alli?

Senatore Poggi, Ilo sentito che l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto questa proposta, ed hodichiarato che l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettarla.

and say the light of the first of the first

earnachadh an ceann achdraidh a' gcann aidean a d' Bagaile gair an cagainn ag 14 mh an an an air an air

el legis de la companya del companya del companya de la companya d

99 Banker Are and a service of the control of

Standard Standard Company

reconstruction of the second o

Amuê bok vidir Direktirin Di

Carlo Brazilio Distriction of the Co

Presidente del Consiglio. Domando la parola. Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io ho suggerito sottovoce che per schivare questa divergenza, si poteva prescindere e dalla parola « formazione » e dalla parola « emanazione » e limitarsi a dire « partecipano in Roma agli atti, ecc. »

Ma se debbo dire però il mio pensiero io preferisco la formula del progetto ministeriale, appunto sempre per quella massima che ho già accennato parecchie volte, cioè: che dove non ci è necessità di mutamento è molto meglio non mutare neanche una parola. Poichè una parola che pare di poca importanza può, specialmente per parte dei giureconsulti, essere oggetto di lunghissime discussioni e dar luogo ad emendamenti, che non sempre poi migliorano l'articolo in cui si trova la parola medesima.

Quindi, dovendo io fare una scelta, preferirei sempre, come diceva, la dizione del progetto ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nel suo emendamento? (Cenni di segno affermativo dal banco dell'Ufficio Centrale). Allora mettero ai voti la sua proposta.

Dove l'articolo dice: « gli ecclesiastici che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma all'emanazione »l'Ufficio Centrale propone di dire: « gli ecclesiastici, che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma alla formazione ed alla emanazione. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Non e approvata.)

Rileggo l'articolo come è nel progetto ministeriale, (Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

Note: A silver in the person of the

(E approvate.)

Voci: A domani! a domani!

Presidente. Domani dunque seduta pubblica alle ore 2, per continuare l'ordine del giorno.

Section 2 was a second

La seduta è sciolta (ore 6.)